

ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO Consiglio Provinciale di Torino		FONDAZIONE STUDI Consulenti del Lavoro - Torino
Ente di diritto pubblico Via Pietro Giannone, 10 - 10121 TORINO Tel.: 011/52.16.426 - Fax: 011/52.16.363 e-mail: segreteria@cdltorino.it ordine.torino@consulentidellavoropec.it		Via L. Mercantini, 4/A - 10121 TORINO Tel.: 011/43.64.142 - Fax: 011/52.16.363

L'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI TORINO

organizza il

MASTER IN CONSULENZA PREVIDENZIALE

presso

Sede Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino

Via Pietro Giannone, 10

Gli accessi derogatori: 6.11.2025

Antonello Orlando, *Consulente del Lavoro*

Fra 2025 e 2026...

PENSIONE DI VECCHIAIA

Assicurati dall'1.1.1996 in poi (sistema contributivo)

67 anni di età + 20 anni di contributi

**ULTERIORE
REQUISITO**



IMPORTO DELLA PENSIONE MATURATA:
non inferiore ad 1 volta l'Assegno Sociale
(Anno 2025 → 538 euro)
Novità della L. 213/2023

OPPURE

ETA'	Importo maturato	Contribuzione
71 anni	Qualsiasi importo	5 anni Solo obbligatoria, volontaria, da riscatto NO FIGURATIVA

PENSIONE DI VECCHIAIA

Assicurati dall'1.1.1996 in poi (sistema contributivo)

Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:

a) in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico di cui al precedente punto 1), se l'importo della pensione risulta non inferiore a 1 volta l'importo dell'assegno sociale (c.d. importo soglia);

b) al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall'importo della pensione. Per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, è di 70 anni e 3 mesi e dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è di 70 anni e 7 mesi. Dal 2019 lo stesso requisito è incrementato di un totale di 5 mesi (71 anni).

PENSIONE DI VECCHIAIA

Assicurati dall'1.1.1996 in poi (sistema contributivo)

La manovra di bilancio per il 2025 (art. 1 cc. 181-185) introduce un nuovo principio per le pensioni contributive: per raggiungere il valore-soglia previsto per la pensione di vecchiaia si può **sommare il valore della pensione di primo pilastro Inps a quello della rendita erogata dai fondi di previdenza complementare** e calcolata in via convenzionale con i medesimi criteri adottati per il calcolo delle pensioni Inps.

L'opzione viene espressa in fase di pensionamento e obbliga alla percezione della rendita di uno o più fondi.

Per omogeneizzare il valore della rendita, variabile nelle sue modalità di determinazione secondo il regolamento del fondo, la norma introduce un metodo convenzionale di conversione del montante che, ai soli fini del raggiungimento dell'importo soglia, calcola la rendita secondo il coefficiente di trasformazione, aggiornato biennialmente, utilizzato da Inps per il calcolo delle proprie pensioni contributive.

Tale valore non è quello della rendita effettivamente percepita, quindi la manovra prevede che il lavoratore riceva una **proiezione certificata del valore della rendita dal fondo** in modo da distinguere fra il valore convenzionale utilizzato per raggiungere il valore soglia e quello che sarà poi effettivamente percepito mensilmente dal fondo pensione.

La manovra prevede l'emanazione di un **decreto del Ministro del lavoro di concerto con il MEF** che individui i criteri di computo e delle modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.

PENSIONE ANTICIPATA

Per chi ha incominciato a versare contributi dopo il 31.12.1995, due scenari:

REQUISITI CONTRIBUTIVI		
Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
dal 1° gennaio 2019 Al 31 dicembre 2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

PENSIONE ANTICIPATA

Versione ante 1.1.2024

Per chi ha incominciato a versare contributi dopo il 31.12.1995:

Al compimento di 64 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Per l’anno 2015 il requisito anagrafico previsto è di 63 anni e 3 mesi; a decorrere dal 1° gennaio 2016 il requisito anagrafico di cui sopra viene elevato a 63 anni e 7 mesi, in forza dell’incremento dovuto all’adeguamento della speranza di vita.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

PENSIONE ANTICIPATA

Per chi ha incominciare a versare contributi dopo il 31.12.1995,
il secondo scenario:

REQUISITI CONTRIBUTIVI: <u>20 anni di contributi effettivi adeguati a speranza di vita</u>		
Decorrenza	Uomini	Donne
2024	64 anni	64 anni
2025	64 anni	64 anni
2026	64 anni	64 anni

- Dal momento del raggiungimento dei requisiti vi è una finestra pari a 3 mesi
- Valore minimo di pensione pari a:
 - 3 volte l'assegno sociale per M/F senza figli
 - 2,8 volte l'assegno sociale per F con almeno 1 figlio
 - 2,6 volte l'assegno sociale per F con almeno 2 figli

PENSIONE ANTICIPATA

Per chi ha incominciare a versare contributi dopo il 31.12.1995,
il secondo scenario:

Requisito	Valore in euro
3 volte a.s. (uomini e donne senza figli)	1.616,04
2,8 volte a.s. (donne con 1 figlio)	1.508,30
2,6 volte a.s. (donne con 2 o più figli)	1.400,56
Valore massimo mensile fino alla età di vecchiaia	
Euro	3.083,35

Sia il requisito anagrafico sia quello contributivo sono sottoposti a speranza di vita (ogni biennio)

PENSIONE ANTICIPATA

Per chi ha incominciato a versare contributi dopo il 31.12.1995:

Per la pensione anticipata contributiva, il valore soglia è dal 2024 pari a 3 volte l'assegno sociale, da incrementare a 3,2 volte l'assegno sociale dal 2030 (il requisito è ridotto a 2,8 volte per le donne con 1 figlio e 2,6 volte per le donne con 2 o più figli).

Per chi utilizza la facoltà di sommare la pensione Inps alla rendita dei fondi pensione per raggiungere il valore soglia per la pensione anticipata contributiva, **il requisito contributivo diventerà pari a 25 anni dal 2025 e, dal 2030, 30 anni di contributi effettivi**; una volta ottenuta la pensione contributiva, questa -fino al raggiungimento dell'età di vecchiaia- sarà incumulabile con qualsiasi reddito di lavoro dipendente o autonomo, fatti salvi i soli redditi di lavoro autonomo occasionale per un massimo di 5.000 euro lordi annui. Le modalità attuative della disposizione saranno illustrate da un decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF.

PENSIONE ANTICIPATA

Per chi ha incominciato a versare contributi dopo il 31.12.1995:

	Per chi ha solo la pensione Inps	Per chi computa anche la rendita dei fondi pensione (prev.za complementare)
Età	64 anni	64 anni
Anzianità	20 anni (effettivi)	20 anni (effettivi) fino al 2024 25 anni (effettivi) dal 2025 30 anni (effettivi) dal 2030
Incumulabilità reddituale (eccezione 5.000 euro annui di lavoro aut. occ.le)	No	Sì fino all'età di vecchiaia
Valore soglia	3 volte l'a.s. per uomini e donne senza figli; 3,2 dal 2030 2,8 volte l'a.s. per donne con 1 figlio 2,6 volte l'a.s. per donne con 2 o più figli	3 volte l'a.s. per uomini e donne senza figli; 3,2 dal 2030 2,8 volte l'a.s. per donne con 1 figlio 2,6 volte l'a.s. per donne con 2 o più figli
Finestra	3 mesi	3 mesi
Tetto massimo	5 volte il T.M. fino all'età di vecchiaia	5 volte il T.M. fino all'età di vecchiaia

Art. 43 DDL Bilancio 2026

1. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'anno 2027, è applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nell'anno 2027 i requisiti di cui al primo periodo, le indennità di fine servizio, comunque denominate, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

Art. 43 DDL Bilancio 2026

- 2. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 3, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 1.
- 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica:
 - a) ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato B annesso alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

Art. 43 DDL Bilancio 2026

- *b)* ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
- 4. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 1 non trova applicazione limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 199.
- 5. All'articolo 1, comma 206, lettera *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «2023 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2025 e 2027».
- 6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
- 7. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi da 2 a 5, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

Art. 43 DDL Bilancio 2026

- 8. Per effetto di quanto disposto dal comma 4 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2027, di 30 milioni di euro per l'anno 2028, di 43 milioni di euro per l'anno 2029, di 46 milioni di euro per l'anno 2030 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
- 9. Per effetto di quanto stabilito dal comma 5 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2027, di 11 milioni di euro per l'anno 2028, di 15 milioni di euro per l'anno 2029, di 16 milioni di euro per l'anno 2030 e di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
- 10. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, trova applicazione anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
- 11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.

Collegato Lavoro

L. 203/2024

Art. 30: Modifiche alla rendita vitalizia

- Una volta prescritto, in 5 anni e 10 mesi (D.l. 18 e 183/2020), il termine per il pagamento dei contributi, il lavoratore o il datore di lavoro possono rimediare alla omissione contributiva mediante il riscatto della costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962. La giurisprudenza (in particolare Corte Cass. S.U. n. 21302/2017) ha però stabilito che il diritto ad azionare tale rendita si prescrive in 10 anni dalla prescrizione dei contributi (per un totale di 15 anni da oggi o dal momento di interruzione della prescrizione).
- L'art. 30 del collegato lavoro introduce la possibilità di richiesta all'INPS **da parte del solo lavoratore** e con onere a suo carico una volta intervenuta la prescrizione di un riscatto che crei una omologa copertura ai fini del diritto e della misura pensionistica nei periodi oggetto di evasione contributiva prescritti. Il lavoratore fornirà all'INPS le prove del rapporto di lavoro e della misura della retribuzione (secondo le modalità descritte già nella Circolare Inps n. 78/2019).

Art. 30: Modifiche alla rendita vitalizia

- Resta comunque salvo il diritto al risarcimento del danno da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. La misura dell'onere finanziario è determinata secondo i medesimi criteri vigenti per la costituzione di rendita vitalizia, con versamento all'INPS di una riserva matematica per i periodi ante 1996 o con metodo a percentuale per i periodi di competenza del calcolo contributivo.
- Grazie a tale norma, Inps riesaminerà le centinaia di pratiche di costituzione di rendita vitalizia a oggi sospese per colpa dell'orientamento del 2017 giurisprudenziale mai recepito ufficialmente da una prassi inps.

Circolare n. 78/2019 Inps

7. Determinazione dell'onere per la costituzione di rendita vitalizia con riferimento ai periodi che si collocano nel sistema contributivo della futura pensione

- Le regole in materia di determinazione degli oneri di riscatto sono dettate dall'articolo 2 del D.lgs n. 184/1997. L'onere è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995.
- Per i periodi che si collocano nel sistema di "calcolo retributivo" l'onere è quantificato in termini di "riserva matematica" determinata in base alla retribuzione effettiva o convenzionale del periodo oggetto di costituzione di rendita vitalizia.
- Relativamente ai periodi per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato, per espressa disposizione di legge, applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. Ai fini del calcolo, la retribuzione di riferimento cui va applicata la predetta aliquota contributiva, è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.
- Per effetto di quanto disposto dall'articolo 4 del D.lgs n. 184 del 1997, le disposizioni sopra richiamate sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962. La disposizione estende, quindi, a tutti i periodi oggetto di riscatto, per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, le medesime modalità di determinazione dell'onere e di valorizzazione del periodo stabilite per il riscatto dei periodi universitari collocati nel sistema contributivo.

Periodi anteriori agli ultimi 15 anni e 10 mesi

Periodo prescritto

- Costituzione di rendita vitalizia
- Attivabile solo dal dipendente (che potrà chiedere il risarcimento del danno al datore)

10 anni prima del periodo non prescritto

Periodo prescritto

- Costituzione di rendita vitalizia
- Attivabile sia dal datore di lavoro sia dal dipendente

Ultimi 5 anni e 10 mesi

Periodo non prescritto

- Regolarizzazione contributiva
- Sanzioni da omissione ed evasione contributiva

Circ. 48/2025 Inps

Verifica prodromica Inps

- Il nuovo diritto, contenuto nel comma settimo, dunque, è attribuito al lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro, e sorge solo quando sia prescritto il diritto di chiedere la rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, ovvero quando, in forza della maturata prescrizione, la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all'Istituto né dal datore di lavoro ai sensi del comma primo né dal lavoratore ai sensi del comma quinto in sostituzione del datore di lavoro.
- Pertanto, al fine di appurare se l'istanza inoltrata dal lavoratore sia riconducibile alla fattispecie di cui al comma settimo dell'articolo 13 deve essere necessariamente verificato se il diritto previsto nel comma quinto del medesimo articolo sia prescritto.

Circ. 48/2025 Inps

Verifica prodromica Inps

- Sul piano operativo, si evidenzia la necessità che le Strutture territoriali, nell'esaminare le domande di costituzione della rendita vitalizia, tengano presente che, sulla base dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza e presupposto dal comma settimo aggiunto all'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale sia il diritto del datore di lavoro di cui al comma primo tanto quello conseguente del lavoratore di cui al comma quinto del medesimo articolo 13.
- La prescrizione decennale inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato (data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS).
- In concreto, la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell'articolo 13 in argomento **può essere richiesta entro dieci anni decorrenti dalla data di prescrizione dei contributi (in base ai criteri e alle norme tempo per tempo vigenti).**

Circ. 48/2025 Inps

Possono verificarsi le seguenti possibilità:

- a) richiesta all'INPS, da parte del datore di lavoro, di costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta a prescrizione (primo comma);
- b) omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore, per i casi in cui questi non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, soggetta a prescrizione (comma quinto);
- c) richiesta da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico - una volta intervenuta la prescrizione del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) – non soggetta a prescrizione (comma settimo).
-

Circ. 48/2025 Inps

5.1 Istanza presentata dal datore di lavoro

- Nel caso in cui l'istanza sia presentata dal datore di lavoro e il diritto di cui ai commi primo e quinto dell'articolo 13 in argomento non sia prescritto, la stessa deve essere esaminata nel merito. Diversamente, l'istanza deve essere respinta per intervenuta prescrizione. Non è prevista, infatti, per il datore di lavoro la facoltà di attivare la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del comma settimo, facoltà riconosciuta esclusivamente al lavoratore e ai suoi superstiti.

5.2 Istanza presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti

- Nel caso in cui l'istanza sia presentata dal lavoratore, o dai suoi superstiti, e **non risulti prescritto** il diritto di cui ai commi primo e quinto dell'articolo 13, l'istanza deve essere considerata inoltrata, in via sostitutiva, ai sensi del comma quinto del medesimo articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, con tutto quanto ne consegue, anche in base a quanto illustrato al successivo paragrafo 6 della presente circolare.
- Nel caso in cui, invece, il diritto di cui ai commi primo e quinto dell'articolo 13 **risulti prescritto** bisogna distinguere:
 - se l'istanza è stata presentata **prima** dell'entrata in vigore della legge n. 203 del 2024 e ancora giacente, in relazione al generale principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo, la medesima deve considerarsi inoltrata ai sensi del comma settimo dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, ed essere definita d'ufficio come se fosse presentata alla data di entrata in vigore della legge, con onere calcolato al tale data;
 - se l'istanza è presentata **a decorrere** dall'entrata in vigore della legge n. 203/2024 deve considerarsi inoltrata ai sensi del comma settimo dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, e la data della domanda coincide con quella di presentazione.

Circ. 48/2025 Inps

- In ogni caso in cui l'istanza sia accolta come istanza presentata ai sensi del comma settimo dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, nel relativo provvedimento **deve essere specificato che il diritto del lavoratore o dei suoi superstiti di chiedere la rendita vitalizia, in sostituzione del datore di lavoro, ai sensi del comma quinto del medesimo articolo, è prescritto e che l'istanza è accolta ai sensi del comma settimo dell'articolo 13.**
- In funzione del periodo oggetto di istanza, il diritto di cui ai commi primo e quinto dell'articolo 13 potrebbe risultare prescritto solo in parte (come precisato, infatti, la prescrizione del diritto di chiedere la rendita vitalizia decorre dalla data di prescrizione di ciascun contributo oggetto di istanza). In tale circostanza, pertanto, l'istanza deve essere considerata inoltrata in parte ai sensi del comma quinto e in parte ai sensi del comma settimo.

SS.UU. Cassazione n. 22802 del 7 agosto 2025

Un nuovo episodio nella ‘saga’ sulla rendita vitalizia

Massima: Ai fini dell'esercizio della facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall'art. 13 comma 1 della legge 1338/1962, il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dall'intervenuta prescrizione dei contributi; la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell'art. 13 quinto comma della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 comma 1 della legge 1338/1962

SS.UU. Cassazione n. 22802 del 7 agosto 2025

- Entro i primi 5 anni dall'omissione contributiva

Inps può richiederne il pagamento (anche su segnalazione del lavoratore) con emissione dell'avviso di addebito con applicazione delle sanzioni per omissione o evasione contributiva e impatto diretto sulla regolarità contributiva e sul Durc.

- Nel 1° decennio post all'intervenuta prescrizione quinquennale al versamento dei contributi

Per un ulteriore decennio il datore di lavoro rimane **l'unico** obbligato in via principale al saldo dell'onere di costituzione di rendita vitalizia. Il lavoratore può sostenere direttamente l'onere di questo tipo di riscatto solo nel caso in cui il datore di lavoro si sia rifiutato di provvedere in via diretta o se sia rimasto silente di fronte alla notifica obbligatoria inviata dalla sede Inps. In questo scenario, il lavoratore versa l'onere necessario per costituire la rendita vitalizia e poi si rivale sul datore di lavoro (risarcimento del danno). Nella lettura di Cassazione del 2025, appare che il Datore è l'unico obbligato nel decennio post prescrizione contributiva, dunque il caso di pagamento diretto del lavoratore si restringe alla scomparsa/fallimento del datore di lavoro.

SS.UU. Cassazione n. 22802 del 7 agosto 2025

- Nel 2° decennio dall'intervenuta prescrizione quinquennale

Superato il termine entro cui il datore di lavoro può attivare la rendita vitalizia, **il lavoratore e i suoi superstiti hanno diritto di attivare la costituzione di rendita** con onere interamente a loro carico, come introdotto dal Collegato lavoro (legge n. 203/2024).

In questo caso, con la novità apportata dalle SS.UU. della Cassazione con la sentenza n.22802 del 7 agosto 2025, **si esplicita il diritto di una rivalsa (risarcimento del danno)** diretta da parte del dipendente nei confronti del datore di lavoro in quanto, secondo le SS.UU., in un'ottica di tutela del lavoratore o i suoi superstiti, per questi ultimi la prescrizione decennale di presentare la domanda di costituzione della rendita vitalizia inizia a decorrere dal momento in cui si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita. **corretto: qua l'innovazione, ovvero che il diritto diretto al risarcimento del c. 5 dell'art. 13 (5.** Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, **salvo il diritto al risarcimento del danno**, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente) **si interpreta come dovuto nel secondo decennio, ovvero dopo il quinquennio prescrizione dei contributi e il primo decennio dove l'onere è esclusivo del datore di lavoro.**

SS.UU. Cassazione n. 22802 del 7 agosto 2025

- Post 2° decennio dall'intervenuta prescrizione quinquennale

Decorso il 2° decennio dalla prescrizione quinquennale (e cioè dopo il 25° anno dall'omissione contributiva) il lavoratore o i suoi superstiti possono sempre richiedere la costituzione della rendita vitalizia, ma in tal caso **la norma non esplicita il diritto di una rivalsa (risarcimento del danno)** diretta da parte del dipendente nei confronti del datore di lavoro, lasciando ancora aperte interpretazioni a cui probabilmente in futuro la giurisprudenza sarà chiamata a dare delle risposte. **Residuano le azioni di condanna generica, oltre al successivo diritto al risarcimento del danno pensionistico ex art. 2116 c. 2 c.c. (esigibile al momento del compimento dei requisiti pensionistici)**

Tuttavia, anche dopo il 25° anno dall'omissione contributiva, il lavoratore o i suoi superstiti possono avviare un'azione di risarcimento del danno pensionistico (ex art. 2116 co. 2 c.c., sentenza 20827/2013 Cassazione) subordinata sia all'intervenuta prescrizione contributiva, sia alla maturazione del diritto pensionistico. In altri termini, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno pensionistico per omissione contributiva inizia a decorrere dal momento in cui si produce il danno pensionistico (maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento della prestazione (Cass. n. 13997/2007). **Ci si riferisce al risarcimento del danno pensionistico in linea ideale potrebbe essere richiesto anche dopo una costituzione di rendita vitalizia se si dimostrasse che il mancato versamento ha prodotto altri effetti negativi su diritto o quantum di pensione oltre quelli già riparati dalla costituzione di rendita vitalizia, salvo formula tombale nella transazione in sede protetta che spesso accompagna questi accordi.**

Il riferimento è anche alle condanne generiche come quella illustrata con l'ordinanza Cass. Sez. Lav. n. 11730/2024 del 2 maggio 2024 secondo cui il dipendente ha il diritto di chiedere la verifica del corretto e completo versamento dei contributi, correlati all'effettiva prestazione lavorativa, indipendentemente dal raggiungimento dei requisiti per la pensione in quanto egli è sempre titolare del diritto all'integrità della sua posizione previdenziale, in virtù dell'art. 38 Cost. In altri termini, l'art. 30 del collegato lavoro 2024 e la giurisprudenza ci dicono che il datore di lavoro resta sempre, in un modo o nell'altro, legato ai contributi non versati.

NASPI

CIRC. 2/2013 INPS

	Lavoratori collocati in mobilità			
	Dal 1/1/2013 al 31/12/2014	Dal 1/1/2015 al 31/12/2015	Dal 1/1/2016 al 31/12/2016	Dal 1/1/2017
	Mobilità	Mobilità	Mobilità	Disoccupazione (Aspl)
	Durata in mesi	Durata in mesi	Durata in mesi	Durata in mesi
Centro Nord fino a 39 anni	12	12	12	12
Centro Nord da 40 a 49 anni	24	18	12	12
Centro Nord da 50 anni in su	36	24	18	12/18
Sud fino a 39 anni	24	12	12	12
Sud da 40 a 49 anni	36	24	18	12
Sud da 50 anni in su	48	36	24	12/18

INDENNITÀ DI MOBILITÀ

I periodi di effettiva percezione dell'**indennità di mobilità** sono considerati **utili ai fini pensionistici** senza nessun limite di durata.

La retribuzione pensionabile viene ricostruita in relazione alla **retribuzione media relativa alle settimane di contribuzione piena** che sono cadute nell'anno solare in cui è stata percepita l'indennità.

Se nell'anno solare non esistono settimane a retribuzione piena e quindi non è possibile ricostruire la retribuzione effettiva, viene preso a base l'anno immediatamente precedente nel quale risultino effettivamente percepite retribuzioni piene.


QUELLO CHE RIMANE DOPO LA LEGGE FORNERO

La legge 92/2012 ha abrogato i seguenti trattamenti a partire dal 1 gennaio 2017:

- indennità di mobilità ordinaria;
- trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui al decreto legge 16 maggio 1994 n. 299 convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1994 n. 451;
- trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui agli artt. Da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975 n. 427.



NASPI (D.LGS. 22/2015)



Durata 24 mesi Nessuna specifica geografica o per età	Riduzione del 3% dal 6°/8° mese Accredito contributivo max 2186 euro/mese
---	--

NASPI (D.LGS. 22/2015)

Anzianità contributiva nel quadriennio

Almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione

Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989).

La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.

NASPI (D.LGS. 22/2015)

Requisiti – Circolare Inps 94/2015

Anzianità contributiva nel quadriennio

Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili:

i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpl versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Diversamente, non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale → (Circ. 142/2015: i periodi corrispondenti sono neutralizzati)

Non sono inoltre considerati utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:

- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l'eventuale presenza dei suddetti periodi non considerati utili, deve essere neutralizzata in quanto ininfluyente, e determina un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.

NASPI (D.LGS. 22/2015)

Requisiti – Circolare Inps 94/2015

Perdita del posto di lavoro **involontaria**

a) Stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.

In merito si chiarisce che la NASpi è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano:

1. per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate:

- dal mancato pagamento della retribuzione;
- dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- dal c.d. mobbing;
- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda (art.2112 co.4 codice civile);
- dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" previste dall'art. 2103 codice civile;
- dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

2. durante il periodo tutelato di maternità ex art.55 del D.Lgs. n.151 del 2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).

NASPI (D.LGS. 22/2015)

Perdita del posto di lavoro **involontaria**

Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

Circ. 142/2015

3. Licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.23 del 2015 e licenziamento disciplinare.

Accanto all'ipotesi legislativamente prevista di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art.7 della legge n.604 del 1966 come modificato dal comma 40 dell'art.1 della legge n.92 del 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con interpello n.13 del 2015, ha chiarito che non è ostativo al riconoscimento della indennità NASpl l'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.23 del 2015.

In particolare il predetto art.6 stabilisce che in caso di licenziamento il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso, un importo che non costituisce reddito imponibile e non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale e la cui accettazione da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento. Con il citato interpello è stato chiarito che l'accettazione in questione non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento e pertanto tale fattispecie è da intendersi quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro.

Nel medesimo interpello è stato altresì chiarito che anche la nuova indennità di disoccupazione NASpl può essere riconosciuta ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari. Il licenziamento disciplinare, infatti, non può essere inteso quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell'illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.

In definitiva l'indennità NASpl può essere riconosciuta sia ai lavoratori che accettano l'offerta economica del datore di lavoro di cui all'art.6 del D.lgs. n.23 del 2015, sia a quelli licenziati per motivi disciplinari.

NASPI (D.LGS. 22/2015)

Perdita del posto di lavoro **involontaria** Il caso del trasferimento

Circ. 142/2015

In ordine al requisito di accesso alla tutela, la cessazione del rapporto di lavoro per **risoluzione consensuale** - in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici – non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione.

Messaggio 369/2018 Inps

Si verifica, inoltre, di frequente che nei suddetti casi di **risoluzione** a seguito di rifiuto del trasferimento da parte del lavoratore le parti (datore di lavoro e lavoratore), in sede di conciliazione, convengono sulla corresponsione a vario titolo, spesso a titolo di incentivo, di somme, talvolta consistenti, diverse da quelle spettanti in relazione al pregresso rapporto di lavoro. Anche in tali fattispecie - acquisito sulla materia il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - è possibile quindi accedere alla indennità di disoccupazione NASpl, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, anche laddove il lavoratore ed il datore di lavoro pattuiscano la corresponsione, a favore del lavoratore, di somme a vario titolo e di qualunque importo esse siano. Per quanto attiene alla ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, si precisa che in tale circostanza - come anche affermato dall'Ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel parere reso sulla materia - ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro. In ragione di quanto sopra, in presenza di dimissioni che il lavoratore asserisce avvenute per giusta causa, a seguito di trasferimento ad altra sede dell'azienda è ammesso l'accesso alla prestazione NASpl a condizione che il trasferimento non sia sorretto da "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" previste dall'art.2103 c.c.. Qualora, pertanto, ricorra tale fattispecie, come già precisato con la circolare INPS n. 163 del 2003 - che si richiama integralmente per la parte di interesse - **se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa dovrà corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.** Laddove l'esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si dovrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell'indennità di disoccupazione.

NASPI DISOCCUPAZIONE DAL 2025

NASPI DISOCCUPAZIONE DAL 2025 (>55 ANNI)			
Primo anno		Secondo anno	
Mese di fruizione	Importo Naspi	Mese di fruizione	Importo Naspi
1	1.562,82 €	13	1.301,79 €
2	1.562,82 €	14	1.262,73 €
3	1.562,82 €	15	1.224,85 €
4	1.562,82 €	16	1.188,10 €
5	1.562,82 €	17	1.152,46 €
6	1.562,82 €	18	1.117,89 €
7	1.562,82 €	19	1.084,35 €
8	1.515,94 €	20	1.051,82 €
9	1.470,46 €	21	1.020,27 €
10	1.426,34 €	22	989,66 €
11	1.383,55 €	23	959,97 €
12	1.342,05 €	24	931,17 €

NASPI DISOCCUPAZIONE DAL 2025 (<55 ANNI)			
Primo anno		Secondo anno	
Mese di fruizione	Importo Naspi	Mese di fruizione	Importo Naspi
1	1.562,82 €	13	1.224,85 €
2	1.562,82 €	14	1.188,10 €
3	1.562,82 €	15	1.152,46 €
4	1.562,82 €	16	1.117,89 €
5	1.562,82 €	17	1.084,35 €
6	1.515,94 €	18	1.051,82 €
7	1.470,46 €	19	1.020,27 €
8	1.426,34 €	20	989,66 €
9	1.383,55 €	21	959,97 €
10	1.342,05 €	22	931,17 €
11	1.301,79 €	23	903,23 €
12	1.262,73 €	24	876,14 €

NASPI (D.LGS. 22/2015)

Circolare INPS n. 94/2015

4. Prestazioni accessorie

Per i periodi di fruizione della NASpl sono riconosciuti d'ufficio i contributi figurativi rapportati alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpl per l'anno in corso.

Poiché l'importo massimo mensile della NASpl per l'anno 2015 è di € 1.300, la predetta contribuzione figurativa è riconosciuta solo entro il limite di € 1.820 (euro 1.300 per 1,4=euro 1.820). **[per il 2025: $1.562 * 1,4 = 2.186€$]**

Ai fini del calcolo delle quote **retributive** di pensione le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa per i quali viene applicato il predetto tetto (1,4 volte l'importo massimo della NASPI) vengono neutralizzate, qualora, una volta rivalutate, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse.

NASPI (D.LGS. 22/2015)

Accredito contributivo figurativo massimo

Anno 1: 26.255 euro

Anno 2: 26.255 euro

NUOVO REQUISITO PER LA NASPI – ART. 1, CO. 171 L. 207/24

- **D.Lgs. 22/2015, art. 3 (requisiti)**
- 1. La NASpi è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
 - b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
 - c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.
- 2. La NASpi è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

NUOVO REQUISITO PER LA NASPI

- La manovra per il 2025 introduce un nuovo requisito contributivo al fine della fruizione dell'indennità di disoccupazione NASpl di cui devono essere in possesso i lavoratori che interrompano i rapporti di lavoro dal 2025; la novità è introdotta per evitare indebite fruizioni della indennità da parte di soggetti dimissionari che, grazie a brevi periodi di lavoro successivi alle dimissioni, fruivano della NASpl.
- Nel caso in cui tali lavoratori, nei 12 mesi precedenti l'evento involontario di disoccupazione che darebbe formalmente diritto alla indennità di disoccupazione, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale (senza diritto a NASpl) per potere fruire della NASpl dovranno essere in possesso di almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale; sono fatte salve determinate ipotesi di dimissioni o di risoluzione consensuale in cui l'indennità è comunque riconosciuta dalla normativa vigente (es. dimissioni nel primo anno di vita del figlio).

NUOVO REQUISITO PER LA NASPI




Contribuzione effettiva

- Le recenti sentenze della Corte Cass.ne n. **24916/2024** e la **24952/2024**, hanno stabilito che il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva (art. 22 c. 1 L. 153/69) non è più applicabile.
- Secondo la Cassazione, l'esclusione della contribuzione figurativa non è giustificata e porterebbe a un'applicazione restrittiva e iniqua della normativa. Infatti, con l'ampiezza della contribuzione richiesta per ottenere la pensione anticipata, includere la contribuzione figurativa appare più coerente con lo spirito della riforma.
- La Corte ha basato il suo ragionamento su due punti:
- **Contributi figurativi:** La pensione anticipata introdotta dal Decreto Legge 201/2011 si basa sul concetto di **contribuzione utile**, che comprende anche i contributi figurativi, rendendoli validi per raggiungere il monte contributivo richiesto.
- **Distinzione con la pensione anticipata contributiva:** A differenza della pensione anticipata ordinaria, per la pensione contributiva (prevista dallo stesso d.l. 201/11), il legislatore ha specificato che sono necessari **venti anni di contribuzione effettiva**. Per la pensione anticipata ordinaria, invece, non è stata prevista una tale specifica.


PER TRAGUARDARE LA PENSIONE?

L'esodo collettivo si gestisce dunque con massimo 24 mesi di copertura previdenziale (il reddito di cittadinanza e il REI ne sono privi).

Nel caso di dipendenti ancora ben lontani dalla pensione, come si raggiunge il traguardo pensionistico?



SOLUZIONI DIVERSIFICATE



CONTRIBUTI VOLONTARI

Contro

- Extra Costo: Gross Up Fiscale
- Condizione di incertezza su tassazione finale (art. 19 TUIR)

Pro

- Crescita prestazione finale
- Contributi nello stesso regime previdenziale di appartenenza

CONTRIBUTI VOLONTARI

Quando?

- 1) a seguito della **cessazione o interruzione del rapporto di lavoro** per **perfezionare** i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica o per **incrementare** l'importo della pensione a cui si avrebbe diritto;
- 2) in caso di **sospensione dal lavoro**, anche per periodi di breve durata (aspettativa per motivi personali o familiari, ecc.);
- 3) in caso di **sospensione o interruzione del rapporto di lavoro** previsti in casi specifici successivi al 31.12.1996 (**congedi per formazione**, congedi per gravi e documentati **motivi familiari**, **aspettativa** non retribuita per motivi privati o **malattia** ecc.), in alternativa alla possibilità di **riscatto** (art. 5 [D. Lgs. 564/1996](#));
- 4) per **attività svolta con contratto part-time**, se effettuati a copertura o ad integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;
- 5) per **integrare i versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo** con iscrizione per **meno di 270 giornate** complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell'anno.

CONTRIBUTI VOLONTARI

Chi?

- Lavoratori dipendenti iscritti all'AGO (Fondo pensione lavoratori dipendenti)
- Fondi previdenziali sostitutivi ed esclusivi: INPDAP, Ipost, ENPALS...
- Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoltori autonomi)
- Iscritti alla gestione separata INPS

CONTRIBUTI VOLONTARI

Requisiti

-assenza di contribuzione parallela: non é ammissibile cioè l'iscrizione a forme di previdenza obbligatoria (comprese le Casse dei liberi professionisti), né il contestuale accreditamento di **contributi** figurativi per qualsiasi ragione;

- al **possesso da parte dell'assicurato di almeno 5 anni di contributi** (260 **contributi** settimanali ovvero 60 **contributi** mensili) indipendentemente dalla condizione temporale dei **contributi** versati;

- al **possesso di almeno 3 anni** di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda, anche attraverso il **cumulo di contributi** versati in diverse gestioni previdenziali anche sostitutive (ex ENPALS) ed esclusive, comprese quelle autonome e quella estera, purché in quella italiana risulti versato almeno un **contributo**.

Sono utili anche i **contributi** accreditati a fronte della fruizione di **aspettativa per svolgere cariche pubbliche e sindacali**, salvo che per la determinazione della misura del **contributo volontario**.

CONTRIBUTI VOLONTARI

Come?

- bollettino MAV - presso una qualunque banca, inviato dall'INPS per l'anno 2011;
- online sul sito Internet www.inps.it nella sezione Servizi on line - Per tipologia di utente - Cittadino - Pagamento contributi versamenti volontari, utilizzando la carta di credito;
- telefonando al numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito con POS virtuale di Intesa SanPaolo SpA;
- attraverso il rapporto interbancario diretto (RID) con il quale il prosecutore - o altro soggetto a suo favore - richiede l'addebito sul conto corrente, attivabile compilando l'apposito modulo fornito dall'Istituto al momento dell'autorizzazione al versamento, e lo presenta all'istituto di credito presso il quale è acceso il conto corrente.

Attenzione alla opzione per il metodo contributivo

Circolare Inps n. 39 del 27/02/2024 (pensione anticipata flessibile c.d. Quota 103)

Inps chiarisce che è possibile accedere alla Quota 103, qualora si maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2024, anche se è già stata esercitata l'opzione per il sistema contributivo di cui all'art. 1, co. 23 della L. n. 335/1995.

«In caso di accesso alla pensione mediante l'esercizio della facoltà di opzione, ai fini dell'accertamento del previsto requisito contributivo trova applicazione l'articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995; pertanto, non rileva la contribuzione volontaria»

CONTRATTO DI ESPANSIONE

La misura non è stata prorogata nel 2025



Definizione	IL CONTRATTO DI ESPANSIONE è un accordo collettivo stipulato in sede ministeriale che consente alle aziende che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, con costi parzialmente a carico dello Stato, di realizzare contestualmente un programma di esodo del personale, un programma di formazione e riqualificazione e un piano di assunzioni (rapporto almeno 1 assunzione ogni 3 risoluzioni)
Vigenza	L'ISTITUTO È VALIDO FINO AL 31.12.2023
Beneficiari	Lavoratori che si trovano a non più di 5 anni dal conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia / anticipata
Trattamento	I lavoratori fruiranno: - di un' indennità mensile pari alla pensione maturata dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici; - della contribuzione previdenziale
Costi per l'azienda	Per i primi 36 mesi: • indennità mensile pari alla pensione maturata dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro e contribuzione previdenziale*; • i predetti oneri sono ridotti di un importo equivalente al trattamento Naspi e correlata contribuzione figurativa (a carico Inps). Dal 37° mese e fino all'accesso pensione (max 60 mesi): • Indennità mensile pari alla pensione maturata dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro e contribuzione previdenziale (oneri integralmente a carico dell'azienda)

(*) La contribuzione previdenziale per coloro i quali raggiungono la p. anticipata è a carico dello Stato;
 La contribuzione previdenziale per coloro i quali accedono alla p. vecchiaia è a carico Azienda (convenzione Eni-Inps)

ISOPENSIONE (ART. 4 FORNERO)

Nozione	L'ISOPENSIONE è un accordo collettivo sottoscritto tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali a livello aziendale, attivabile nei casi di eccedenza di personale, e che prevede un programma di esodo del personale con costi integralmente a carico dell'azienda
Vigenza	L'Istituto è strutturale
Beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> • Fino al 30.11.2026 possono accedere i lavoratori a cui mancano fino a 7 anni alla pensione di vecchiaia/anticipata • Dal 2027 possono accedere i lavoratori a cui mancano fino a 4 anni alla pensione di vecchiaia/anticipata
Trattamento	<p>I lavoratori fruiranno fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici (p. di vecchiaia/anticipata):</p> <ul style="list-style-type: none"> • di un'Indennità mensile pari alla pensione maturata dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici; • della contribuzione correlata
Costi per l'azienda	<ul style="list-style-type: none"> • I costi sono integralmente a carico dell'azienda (indennità mensile e contribuzione e interessi della polizza fideiussoria)



ISOPENSIONE

	Isopensione Fornero (art. 4 cc. 1-7ter L. 92/2012)
Dimensione aziendale (singola azienda)	Più di 15 dipendenti
Accordo sindacale	Accordi siglati con organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale
Contenuto dell'accordo	Numero di lavoratori da accompagnare a pensione con criterio di volontarietà o nell'ambito di un licenziamento collettivo
Applicabilità dell'istituto	Stabile se la durata dello scivolo è di massimo 4 anni; accordi siglati con cessazione fino al 30.11.2026 lo scivolo può durare 7 anni
Modalità del recesso	Risoluzione consensuale o licenziamento collettivo

ISOPENSIONE

	Isopensione Fornero (art. 4 cc. 1-7ter L. 92/2012)
Procedura gestibile per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterale (Credito/Assicurazioni etc.)	No
Pensione oggetto dell'accompagnamento	Pensione di vecchiaia (67 anni e 20 anni di contributi) O Pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini + 3 mesi di finestra)
Garanzie pensionistiche	Nessuna: se i requisiti pensionistici cambiano durante lo scivolo, il lavoratore dovrà raggiungere i nuovi requisiti richiesti in uscita secondo le previsioni dell'accordo sindacale
Durata dello scivolo	Ordinariamente max 48 mesi; Se attivato entro il 30.11.2026, max 84 mesi inclusa l'eventuale finestra della pensione anticipata

ISOPENSIONE

Isopensione Fornero (art. 4 cc. 1-7ter L. 92/2012)	
Costi	<ul style="list-style-type: none">a) Isopensione (pensione maturata fino al momento della cessazione)b) Contributi pieni sulla media delle retribuzioni degli ultimi 4 annic) Costi fideiussori (mark-up della compagnia stipulante con maggiorazione della cifra assicurata del 15%)
Modalità di sostenimento dell'onere	Pagamento in unica soluzione a Inps o rateale con garanzia fideiussoria

Pensione Anticipata Quota 100

L. 145/2018

D.L. 4/2019

Circolare Inps 11/2019

Circolare 117/2019

QUOTA 100

- D.l.4/2019
- Titolo II, Art. 14
- *Quando*
- In via sperimentale per il triennio 2019-2021
- *Chi*
- Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (FPLD), forme esclusive, sostitutive, nonché alla Gestione Separata

Il decreto legge attuativo

- *Requisito anagrafico*

- Dunque

2019	2020	2021
62 anni età	62 anni età	62 anni di età*
38 anni contributi	38 anni contributi	38 anni contributi

- Quota 100 non si adegua a speranza di vita

Il decreto legge attuativo

Requisito contributivo

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.

Cumulo interno Inps intragestione

Il decreto legge attuativo

Requisito contributivo

- Analogamente a quanto già previsto per l'Ape Sociale
- Periodi non cronologicamente **sovrapposti**
- *Escluse le casse per liberi professionisti*
- Ammesse tutte le gestioni Inps
- Totalizzazione internazionale con UE e stati ExtraUe convenzionati

Cumulo interno Inps intragestione

Quota 100 – solo contribuzione effettiva?

- Art. 22, c. 1, lett. b) L. 153/1969

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:

b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quella di cui al quarto comma del successivo articolo 49.

Quota 100 – solo contribuzione effettiva?

- Un percorso possibile

34 anni di contribuzione di lavoro

1 anno di accredito del servizio di leva obbligatorio

3 anni di Naspi

La incumulabilità reddituale

D.l. 4/2019 art. 14

3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La incumulabilità reddituale

Circolare 11/2019 Inps

- L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge in parola prevede l'incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui.
- Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

La incumulabilità reddituale

Circolare 11/2019 Inps

I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la “pensione quota 100”, comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi.

Nel caso di redditi prodotti nei mesi dell'anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l'erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.

Per l'individuazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, rilevanti ai fini dell'incumulabilità, deve farsi riferimento a quello previsto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico, adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

In caso di trattamento pensionistico conseguito con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14, si deve tener conto del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla gestione interessata al cumulo nella quale risulta maturato il relativo requisito contributivo, considerando la sola contribuzione versata nella medesima gestione.

La incumulabilità reddituale

Circolare 11/2019 Inps

Per l'individuazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, rilevanti ai fini dell'incumulabilità, deve farsi riferimento a quello previsto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico, adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

In caso di trattamento pensionistico conseguito con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14, si deve tener conto del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla gestione interessata al cumulo nella quale risulta maturato il relativo requisito contributivo, considerando la sola contribuzione versata nella medesima gestione.

Messaggio Inps 54/2020

Coloro i quali richiedono l'accesso alla pensione Quota 100 devono dichiarare nella domanda, in via preventiva, l'assenza o meno di redditi incumulabili, secondo quanto precisato nella circolare n. 117/2019, percepiti successivamente alla decorrenza della pensione, in relazione all'anno di decorrenza della stessa.

Analogamente, è necessario dichiarare in via preventiva anche:

- a) l'importo di eventuali redditi derivanti dalle fattispecie descritte nell'elenco riportato nella circolare n. 117/2019 al paragrafo 1.3 "Redditi che non rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione";
 - b) l'importo di eventuali redditi da percepire successivamente alla decorrenza della pensione derivanti da attività svolta precedentemente alla decorrenza stessa (paragrafo 1.4 "Sospensione del pagamento della pensione"); in tali casi è necessario indicare anche il periodo temporale in cui l'attività è stata realizzata.
 - L'Istituto, in ogni caso, verifica l'eventuale percezione di redditi da lavoro dipendente e/o autonomo cumulabili e incumulabili con la pensione Quota 100 attraverso il confronto con i dati presenti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate e nelle altre banche dati disponibili.
 - **Il modulo AP140 per la dichiarazione reddituale in fase di domanda di pensione Quota 100 deve essere presentato a corredo della domanda di pensione.**
 - **Dichiarazione di assenza di redditi da lavoro.** Tale opzione deve essere compilata qualora il soggetto non percepisca redditi da lavoro rilevanti in base al divieto di cumulo disposto dalla normativa vigente. A tal proposito giova ricordare che, come illustrato anche nella circolare n. 117/2019, i redditi da lavoro autonomo e d'impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Istituto per costituire la propria posizione previdenziale. Pertanto, tale opzione deve essere utilizzata anche nel caso in cui gli eventuali redditi da lavoro autonomo e d'impresa percepiti dal dichiarante ammontino ad un importo pari o inferiore ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Istituto per costituire la propria posizione previdenziale.
1. **Dichiarazione dei redditi da lavoro incumulabili**, secondo quanto previsto dalla circolare n. 117/2019, in quanto percepiti dopo la decorrenza della pensione nell'anno di decorrenza della stessa e riferiti ad attività lavorativa svolta nel suddetto periodo. Con riferimento al lavoro autonomo occasionale, ai fini della verifica del superamento del limite dei 5.000 euro lordi annui, rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di tale attività, compreso, pertanto, quello riconducibile all'attività svolta nei mesi dell'anno precedenti la decorrenza della pensione Quota 100.
 2. **Dichiarazione riguardante la percezione di redditi da lavoro cumulabili** in quanto derivanti **da attività svolta precedentemente alla decorrenza** della pensione Quota 100. In tali casi è necessario dichiararne la percezione indicando il periodo di svolgimento della suddetta attività per consentire all'Istituto la corretta gestione dei dati reddituali.
 3. **Dichiarazione riguardante la percezione di redditi da lavoro cumulabili**

Messaggio Inps 54/2020

Il modulo AP139 è per coloro i quali sono già titolari di pensione Quota 100.

Il modulo è composto dalla copertina con le istruzioni e dalle sezioni editabili, già richiamate in larga parte nel precedente paragrafo 2.1.

Il titolare di pensione Quota 100 deve dichiarare tempestivamente, a preventivo o, nel più breve tempo possibile, a consuntivo, la percezione di redditi, incumulabili ovvero cumulabili per le fattispecie descritte alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, in ciascuno degli anni compresi nel periodo di anticipo rispetto al requisito anagrafico previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia, presentando all'Istituto una domanda di ricostituzione della pensione, cui deve essere allegato il modello AP139 debitamente compilato.

Si precisa che coloro i quali sono già titolari di pensione Quota 100 devono dichiarare l'assenza di redditi solo nel caso in cui nell'anno precedente sono stati percepiti redditi incumulabili che hanno dato luogo alla sospensione della pensione; la dichiarazione di assenza di redditi consentirà di richiedere la riattivazione dei pagamenti. Negli altri casi, i pensionati che, durante il periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento dell'età prevista per accedere alla pensione di vecchiaia, non prevedono di percepire/non hanno percepito redditi da lavoro non devono presentare alcuna dichiarazione reddituale all'Istituto.

Pertanto, per esemplificare, i pensionati che, anche prima della pubblicazione della modulistica di cui trattasi, hanno già dichiarato all'Istituto la presenza di redditi incumulabili per l'anno 2019, con l'effetto di sospensione della pensione per il corrente anno, in caso di variazione della situazione reddituale per l'anno 2020 sono tenuti a comunicare all'INPS l'assenza di percezione di redditi incumulabili per richiedere la riattivazione dei pagamenti con riferimento a tale annualità, secondo le modalità sopra esposte, non operando, ai sensi della normativa vigente, per l'anno 2020 la sospensione.

Viceversa, il pensionato che ha già dichiarato nella domanda di pensione Quota 100 l'assenza di redditi per l'anno 2019, in caso di invariabilità della situazione reddituale per l'anno 2020 (assenza di percezione dei redditi incumulabili e/o cumulabili di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo 2.1), non dovrà effettuare nuovamente la dichiarazione per l'anno 2020.

Le finestre – Settore Privato

- Per chi matura i requisiti (62+38) dall'1.1.2019, la finestra per i lavoratori privati è di 3 mesi;
- La finestra è mobile e decorre dalla maturazione dei requisiti, dunque diversa a seconda di quando si matura il requisito contributivo/anagrafico (ultimo acquisito dei due).
- Chi matura il requisito entro il 2018 accede comunque ad aprile 2019.

3 mesi per il privato, 6 per il pubblico

Le finestre – Settore Pubblico

- Chi matura i requisiti entro gennaio 2019, avrà una decorrenza a partire dall'1 **agosto 2019**
- Chi matura il requisito dall'1 aprile 2019 osserva una finestra di differimento mobile di 6 mesi:
- Requisiti raggiunti alla fine di febbraio 2019 → decorrenza agosto 2019
- Requisiti raggiunti alla fine di aprile 2019 → decorrenza novembre 2019
- Requisiti raggiunti alla fine di maggio 2019 → decorrenza dicembre 2019
- Etc.

6 mesi per il pubblico impiego

La decorrenza della pensione

- c. 8: la decorrenza della pensione in Quota 100 applica le regole dell'ultima gestione pensionistica di iscrizione.
- AGO: 1° giorno mese successivo domanda (trascorsa la finestra)
- Per i dipendenti pubblici, Fondo Ferrovie e Fondo Quiescenza Poste invece la decorrenza con il giorno successivo alla maturazione dei requisiti previa risoluzione del rapporto di lavoro. In ogni caso si osservano le finestre summenzionate

La decorrenza della pensione

Circolare Inps 11/2018

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni ed i lavoratori autonomi:

che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;

che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra). Con riferimento ai lavoratori di cui al presente paragrafo, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della c.d. finestra.

Esempio 1

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 20 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico dell'AGO dal 1° settembre 2019.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all'apertura della c.d. finestra.

Esempio 2

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell'AGO dal 31 agosto 2019.

La decorrenza della pensione

Circolare Inps 11/2018

I lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto) conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;

che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge (articolo 14, comma 6, lett. b), conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e comunque non prima del 1° agosto 2019.

Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all'apertura della c.d. finestra.

Esempio 1

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 29 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell'AGO dal 30 novembre 2019.

Con riferimento ai lavoratori in commento, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della c.d. finestra.

Esempio 2

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO dal 1° dicembre 2019.

Per il personale del comparto Scuola ed AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Quota 100 – TFS

Art. 23

Il TFS viene liquidato secondo le tempistiche ordinarie anche se il dipendente pubblico anticipa l'uscita con Quota 100

I termini decorrono quindi dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del D.L. 201/2011

Quota 100 – TFS

Art. 23

Vi è la possibilità, per i soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti della cd. “quota 100” o che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato secondo le altre norme, di richiedere una somma pari all’indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, nell’importo massimo di 30.000 euro. Il finanziamento (e i relativi interessi) sono restituiti integralmente a valere sull’indennità di fine servizio liquidata al pensionato, secondo la tempistica di liquidazione ordinaria.

Per l’amministrazione dei finanziamenti si crea un apposito Fondo di garanzia, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per il 2019.

Quota 100 – TFS

Art. 23

La norma prevede:

- che la richiesta di finanziamento sia basata su certificazioni apposite rilasciate dall'INPS;
- che sia stipulato un accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, della Pubblica Amministrazione, e l'Associazione Bancaria Italiana, sentito l'INPS, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del provvedimento in esame;
- che i lavoratori interessati presentino la richiesta di finanziamento di una somma pari all'indennità di fine servizio alle banche o agli intermediari aderenti all'accordo;
- che, ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'INPS trattenga il relativo importo dall'indennità di fine servizio fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti da INPS, ferme restando le regole generali sulla pignorabilità di somme percepite a vario titolo (articolo 545 c.p.c.), non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare;
- che il finanziamento sia garantito dalla cessione, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, pro solvendo, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, che il soggetto pensionando vanta nei confronti dell'Inps.

Quota 100 – TFS

Art. 24, la Detassazione del TFS

- L'articolo 24 riduce l'imposta sul reddito delle persone fisiche sull'indennità di fine servizio per la cessazione dal rapporto di lavoro, in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la stessa (o, in caso di cessazione anteriore al 1° gennaio 2019, fra tale data) e la corresponsione della relativa indennità.
- Tale riduzione si applica sull'imponibile dell'indennità non superiore a **50 mila euro**.
- Si indica una riduzione dell'aliquota dell'Irpef ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis TUIR. Tale disposizione prevede che l'aliquota sia determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.

Quota 100 – TFS

Art. 24, la Detassazione del TFS

- L'aliquota viene ridotta in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la cessazione del rapporto di lavoro (comunque non prima del 1° gennaio 2019) e la corresponsione del TFS.
- In particolare, la riduzione è pari a:
 - a) 1,5% per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
 - b) 3% per le indennità corrisposte decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
 - c) 4,5% per le indennità corrisposte decorsi 36 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
 - d) 6% per le indennità corrisposte decorsi 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
 - e) 7,5% per le indennità corrisposte decorsi 60 mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione è anteriore al 1° gennaio 2019, da tale data.

La Quota 102: Le caratteristiche

- Età anagrafica minima: almeno 64 anni da compiere entro il 31.12.2022 → Cluster anagrafico dei nati entro il 1958 (per quota 100 erano nati fino al 1959);
- Contributi: Almeno 38 anni (nelle gestioni Inps) da accantonare entro il 31.12.2022;
- Finestra di differimento, dal raggiungimento dei requisiti, pari a 3 mesi per i dipendenti del privato e gli autonomi, 6 mesi per i pubblici dipendenti
- Attivazione del divieto di cumulo reddituale fino al compimento dell'età di vecchiaia (67 anni fino al 2024)

Incisività della Misura

Relazione Tecnica

(ortografia a parte...)

Anno	Maggiore numero di pensioni alla lise dell'anno
	(nigliaia di unità)
2022	16,8
2023	23,5
2024	15,1
2025	5,5
2026	1

Messaggio Inps 97/2022

2. Modalità di presentazione delle domande

La domanda di pensione sopra indicata deve essere presentata con le seguenti modalità.

Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (SPID, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica 3.0) può compilare e inviare la domanda telematica di pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, accessibili nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.

Una volta effettuato l'accesso e scelta l'opzione “NUOVA PRESTAZIONE PENSIONISTICA”, occorre selezionare in sequenza:

“Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 102”

Devono, infine, essere selezionati il Fondo e la Gestione di liquidazione.

Circolare 38/2022 Inps

- Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell'interessato.
- Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di almeno 38 anni, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, come modificato all'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla Gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Circolare 38/2022 Inps

- I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, per la pensione “quota 100”, ovvero entro il 2022, per la pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, possono conseguire il relativo trattamento pensionistico in qualsiasi momento, anche successivo alle predette date, al ricorrere delle condizioni previste.
- La natura sperimentale della norma che ha introdotto la pensione “quota 100”, nonché i nuovi requisiti da perfezionare entro l’anno 2022 precludono la possibilità di maturare i prescritti requisiti al di fuori del relativo periodo di riferimento.
- Resta salva la facoltà di avvalersi, oltre detto periodo, di istituti che consentono la maturazione degli stessi requisiti entro il predetto periodo di riferimento, a prescindere dalla data di presentazione della domanda di riscatto o il relativo pagamento, ai fini del conseguimento della pensione successivamente al suindicato periodo, ferme restando tuttavia le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici.

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE: QUOTA «103»

ART. 1 CC. 283-285 (DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE)

1. DOPO L'ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26, È AGGIUNTO IL SEGUENTE:

“ART. 14-BIS.

1. IN **VIA SPERIMENTALE PER IL 2023**, GLI ISCRITTI ALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA E ALLE FORME ESCLUSIVE E SOSTITUTIVE DELLA MEDESIMA, GESTITE DALL'INPS, NONCHÉ ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, POSSONO CONSEGUIRE IL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA AL RAGGIUNGIMENTO DI UN'ETÀ ANAGRAFICA DI **ALMENO 62 ANNI** E DI UN'**ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MINIMA DI 41 ANNI**, DI SEGUITO DEFINITA «PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE». **IL DIRITTO CONSEGUITO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023 PUÒ ESSERE ESERCITATO ANCHE SUCCESSIVAMENTE** ALLA PREDETTA DATA, FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO. IL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA DI CUI AL PRESENTE COMMA È RICONOSCIUTO PER UN **VALORE LORDO MENSILE MASSIMO NON SUPERIORE A CINQUE VOLTE IL TRATTAMENTO MINIMO PREVISTO A LEGISLAZIONE VIGENTE, PER LE MENSILITÀ DI ANTICIPO DEL PENSIONAMENTO RISPETTO AL MOMENTO IN CUI TALE DIRITTO MATUREREBBE A SEGUITO DEL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO AL SISTEMA PENSIONISTICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 6, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214**

QUOTA 103

2. AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI CUI AL COMMA 1, GLI ISCRITTI A DUE O PIÙ GESTIONI PREVIDENZIALI DI CUI AL COMMA 1, CHE NON SIANO GIÀ TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO A CARICO DI UNA DELLE PREDETTE GESTIONI, HANNO **FACOLTÀ DI CUMULARE I PERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI NELLE STESSE GESTIONI AMMINISTRATE DALL'INPS**, IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 243, 245 E 246, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228. AI FINI DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE DI CUI AL PRESENTE COMMA TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAI COMMI 4, 5, 6 E 7. PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, IN CASO DI CONTESTUALE ISCRIZIONE PRESSO PIÙ GESTIONI PENSIONISTICHE, AI FINI DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAI COMMI 6 E 7.

3. LA PENSIONE DI CUI AL COMMA 1 **NON È CUMULABILE, A FAR DATA DAL PRIMO GIORNO DI DECORRENZA DELLA PENSIONE E FINO ALLA MATURAZIONE DEI REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA, CON I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO, AD ECCEZIONE DI QUELLI DERIVANTI DA LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE, NEL LIMITE DI 5.000 EURO LORDI ANNUI.**

4. GLI ISCRITTI ALLE GESTIONI PENSIONISTICHE DI CUI AL COMMA 1 CHE **MATURANO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 I REQUISITI** PREVISTI AL MEDESIMO COMMA, CONSEGUONO IL DIRITTO ALLA **DECORRENZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DAL 1° APRILE 2023.**

5. GLI ISCRITTI ALLE GESTIONI PENSIONISTICHE DI CUI AL COMMA 1 CHE **MATURANO DAL 1° GENNAIO 2023 I REQUISITI** PREVISTI AL MEDESIMO COMMA, CONSEGUONO IL DIRITTO ALLA DECORRENZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO TRASCORSI **TRE MESI DALLA DATA DI MATURAZIONE DEI REQUISITI STESSI.**

QUOTA 103

6. TENUTO CONTO DELLA SPECIFICITÀ DEL RAPPORTO DI IMPIEGO NELLA **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** E DELL'ESIGENZA DI GARANTIRE LA CONTINUITÀ E IL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 7, LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 1, 2 E 3 SI APPLICANO AI LAVORATORI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 2001, NEL RISPETTO DELLA SEGUENTE DISCIPLINA:

A) I DIPENDENTI PUBBLICI CHE **MATURANO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 I REQUISITI** PREVISTI DAL COMMA 1, CONSEGUONO IL DIRITTO ALLA **DECORRENZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DAL 1° AGOSTO 2023**;

B) I DIPENDENTI PUBBLICI CHE **MATURANO DAL 1° GENNAIO 2023 I REQUISITI** PREVISTI DAL COMMA 1, CONSEGUONO IL DIRITTO ALLA DECORRENZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO **TRASCORSI SEI MESI DALLA DATA DI MATURAZIONE DEI REQUISITI STESSI E COMUNQUE NON PRIMA DELLA DATA DI CUI ALLA LETTERA A) DEL PRESENTE COMMA**;

C) LA **DOMANDA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO** DEVE ESSERE PRESENTATA ALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA CON UN **PREAVVISO DI SEI MESI**;

D) LIMITATAMENTE AL DIRITTO ALLA PENSIONE DI CUI AL COMMA 1, NON TROVA APPLICAZIONE L'ARTICOLO 2, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N. 125.

7. AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE DI CUI AL COMMA 1 PER IL PERSONALE DEL **COMPARTO SCUOLA ED AFAM** A TEMPO INDETERMINATO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 59, COMMA 9, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449. IL RELATIVO PERSONALE PUÒ PRESENTARE **DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2023 CON EFFETTI DALL'INIZIO RISPETTIVAMENTE DELL'ANNO SCOLASTICO O ACCADEMICO**.

8. SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO REQUISITI PIÙ FAVOREVOLI IN MATERIA DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO.

QUOTA 103

9. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 1 E 2 NON SI APPLICANO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PRESTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92, NONCHÉ ALLE PRESTAZIONI EROGATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, COMMA 9, LETTERA B), DELL'ARTICOLO 27, COMMA 5, LETTERA F), E DELL'ARTICOLO 41, COMMA 5-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N.148.

10. LE DISPOSIZIONI DEI COMMI 1 E 2 NON SI APPLICANO ALTRESÌ AL PERSONALE MILITARE DELLE FORZE ARMATE, SOGGETTO ALLA SPECIFICA DISCIPLINA RECATA DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1997, N. 165, E AL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DI POLIZIA PENITENZIARIA, NONCHÉ AL PERSONALE OPERATIVO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E AL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA.”.

2. ALL'ARTICOLO 23, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26, LE PAROLE “DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 1,” SONO SOSTITUITE DALLE SEGUENTI: “DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 1, E ALL'ARTICOLO 14-BIS” E ALL'ARTICOLO 22, COMMA 1, LE PAROLE “DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 1,” SONO SOSTITUITE DALLE SEGUENTI: “DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 1, E ALL'ARTICOLO 14-BIS”.

3. ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 I COMMI 89 E 90 SONO ABROGATI.

QUOTA 103

CIRCOLARE INPS N. 27/2023

I LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO DIVERSI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E I LAVORATORI AUTONOMI:

- HE HANNO MATURATO I PRESCRITTI REQUISITI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022, CONSEGUONO IL DIRITTO ALLA PRIMA DECORRENZA UTILE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DAL **1° APRILE 2023**;
- HE MATURANO I PRESCRITTI REQUISITI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2023, CONSEGUONO IL DIRITTO ALLA PRIMA DECORRENZA UTILE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO **TRASCORSI TRE MESI DALLA MATURAZIONE DEI REQUISITI (C.D. FINESTRA)**.

I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165:

- CHE HANNO MATURATO I PRESCRITTI REQUISITI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022, CONSEGUONO IL DIRITTO ALLA PRIMA DECORRENZA UTILE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DAL 1° AGOSTO 2023;
- CHE MATURANO I PRESCRITTI REQUISITI DAL 1° GENNAIO 2023, CONSEGUONO IL DIRITTO ALLA PRIMA DECORRENZA UTILE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO TRASCORSI **SEI MESI DALLA MATURAZIONE DEI REQUISITI** (C.D. FINESTRA) E, COMUNQUE, NON PRIMA DEL **1° AGOSTO 2023**.

IL VALORE MASSIMO nel 2025 (FINO ALL'ETÀ DI VECCHIAIA)

IL VALORE MINIMO PROVVISORIO PER IL 2025 DEL REGIME GENERALE INPS È PARI A 603,40 EURO MENSILI.

LA MISURA DEL QUINTUPLO È PARI A CIRCA 3.017 EURO MENSILI LORDI (SALVO SUCCESSIVO RICALCOLO).

Circ. Inps 27/2023

Il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

Pertanto, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, **l'importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno.**

Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, successivamente, **per effetto della ricostituzione della pensione, l'importo mensile lordo superi cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, si porrà in pagamento l'importo mensile lordo pari al c.d. tetto massimo erogabile.**

Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, è posto in pagamento l'intero importo della pensione perequato nel tempo. Ciò si applica **anche nelle ipotesi in cui la gestione previdenziale a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata flessibile prevede età pensionabili diverse rispetto a quella indicata all'articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.**

Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, per il biennio 2023/2024 è di 67 anni di età, **da adeguare dal 1° gennaio 2025 alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.**

Circ. Inps 27/2023 – Gli scivoli (assegno straordinario)

L'articolo 1, comma 284, lettera a), della legge n. 197/2022, modifica il comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, rinviando alla disciplina della pensione anticipata flessibile in esame, al fine di armonizzarla con quella di accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma in oggetto è possibile riconoscere l'assegno straordinario anche al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2023, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva, come previsto dall'articolo 14.1, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019.

La concessione degli assegni straordinari riferiti alla pensione anticipata in esame è subordinata alla presenza **di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.** Gli accordi sindacali in argomento, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Poiché la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata flessibile, l'assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L'assegno straordinario, quindi, **non può essere erogato oltre il 31 marzo 2024.**

Gli assegni straordinari per il conseguimento della pensione anticipata flessibile possono essere riconosciuti solo da quei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.

Fermo restando che l'istituto della cumulabilità dell'assegno straordinario con i redditi da lavoro rimane disciplinato dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, si rammenta che l'articolo 14.1, comma 3, del citato decreto-legge prevede l'incumulabilità della pensione anticipata in esame con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la decorrenza del relativo trattamento pensionistico e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Con successivo messaggio verranno comunicate le istruzioni operative per la presentazione della relativa domanda di assegno straordinario, nonché dei relativi importi.

La incumulabilità reddituale

D.l. 4/2019 art. 14-1

3. La pensione ... non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La incumulabilità reddituale

Circolare 11/2019 Inps

I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, **anche all'estero**, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la “pensione quota 100”, comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi.

Nel caso di redditi prodotti nei mesi dell'anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l'erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.

La incumulabilità reddituale

Circolare 11/2019 Inps

Per l'individuazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, rilevanti ai fini dell'incumulabilità, deve farsi riferimento a quello previsto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico, adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

In caso di trattamento pensionistico conseguito con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14, si deve tener conto del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla gestione interessata al cumulo nella quale risulta maturato il relativo requisito contributivo, considerando la sola contribuzione versata nella medesima gestione.

Circolare 38/2022 Inps

- Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell'interessato.
- Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di almeno 38 anni, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, come modificato all'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla Gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Circolare 38/2022 Inps

- I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, per la pensione “quota 100”, ovvero entro il 2022, per la pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, possono conseguire il relativo trattamento pensionistico in qualsiasi momento, anche successivo alle predette date, al ricorrere delle condizioni previste.
- La natura sperimentale della norma che ha introdotto la pensione “quota 100”, nonché i nuovi requisiti da perfezionare entro l’anno 2022 precludono la possibilità di maturare i prescritti requisiti al di fuori del relativo periodo di riferimento.
- Resta salva la facoltà di avvalersi, oltre detto periodo, di istituti che consentono la maturazione degli stessi requisiti entro il predetto periodo di riferimento, a prescindere dalla data di presentazione della domanda di riscatto o il relativo pagamento, ai fini del conseguimento della pensione successivamente al suindicato periodo, ferme restando tuttavia le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici.

Le Quote in campo

- Per chi aveva 62 anni (nato entro il 1959) entro il 2021 e almeno 38 anni di contributi entro la stessa data, Quota 100 resta ancora accessibile **senza alcun limite di importo di pensione**;
- Per chi aveva 64 anni (nato entro il 1958) entro il 2022 e almeno 38 anni di contributi entro la stessa data, Quota 102 resta ancora accessibile **senza alcun limite di importo di pensione**.
- Alternativamente:
 - chi compie nel 2023 62 anni di età (nato entro il 1961) e almeno 41 anni di contributi si può attivare quota 103, con il limite del valore mensile di 5 volte il TM **mantenendo il metodo naturale (i.e. misto)**
 - chi compie nel 2024 62 anni di età (nato entro il 1962) e almeno 41 anni di contributi si può attivare quota 103, con il limite del valore mensile di 4 volte il TM **e conversione permanente al calcolo contributivo**
 - chi compie nel 2025 62 anni di età (nato entro il 1963) e almeno 41 anni di contributi si può attivare quota 103, con il limite del valore mensile di 4 volte il TM **e conversione permanente al calcolo contributivo**

Per tutte le versioni resta fermo il divieto di cumulo reddituale fino all'età di vecchiaia

Incisività della Misura

Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, di una distribuzione comunque prudentiale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, derivano i seguenti maggiori oneri che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Oneri(+)/risparmi(-) pensionistici (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Oneri(+)/risparmi(-) TFR (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Oneri(+)/risparmi(-) TFR (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	Oneri(+)/risparmi(-) oneri complessivi (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2023	41,1	451,6	160,0	120,0	571,6
2024	29,2	1.219,3	-49,8	-37,3	1.182,0
2025	4,0	476,7	-95,5	-71,6	405,1
2026	0,0	-52,1	-14,8	-11,1	-63,2

Relazione Tecnica Quota 103

Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori

286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 (62+41) per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono **rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti** e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, **a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà**. Con la medesima decorrenza, **la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore** che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, **è corrisposta interamente al lavoratore**.

BONUS VERSIONE 2025

- La manovra prevede anche per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile nel 2024 la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con conseguente **venir meno di ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore**, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà (c.d. bonus Maroni).
- Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

Messaggio n. 799/2025 Inps

L'INPS, con il messaggio n. 799 del 5 marzo 2025, comunica che il portale online delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione della domanda di incentivo al posticipo del pensionamento (cd. Bonus Maroni), previsto dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197) e modificato dalla legge di bilancio 2025.

Il lavoratore dipendente (che non sia titolare di pensione diretta e non abbia compiuto l'età di vecchiaia) avente diritto ad aderire al Bonus nel 2025 (essendo in possesso dei requisiti della nuova Quota 103 o della pensione anticipata ordinaria) può attivare il Bonus) può aderire al Bonus con opzione sul portale web dell'Istituto attivando così l'istruttoria della sede Inps competente, che ne notifica l'esito al datore di lavoro.

La verifica del requisito di accesso al posticipo di pensionamento può essere chiesta direttamente dall'assicurato tramite portale web Inps selezionando «Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci» nella sezione «Certificati» o tramite i patronati.

In attesa di istruzioni ulteriori da parte di Inps si ricorda che chi attiva il Bonus nel 2025 (con particolare riferimento ai lavoratori del settore privato) beneficia dell'esenzione fiscale della quota di contributi IVS non trattenuta dal datore di lavoro.

Bonus 2025

Art. 1 c. 161 L. 207/2024 (novella L. 197/2022)

286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, **entro il 31 dicembre 2025**, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, **qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà**, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facoltà di cui al presente comma, quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 »

Differenze con il Bonus Maroni originario

	Bonus Maroni art. 1 cc. 12-17 L. n. 243/2004	Bonus Quota 103 L. 197/2022 2023- 2024	Bonus Quota 103 L. 207/2024 2025
Quota IVS esonerata	Integrale	Solo lavoratore (9/10,19%)	Solo lavoratore (9/10,19%)
Quota liquidata in busta paga	Quota contributiva a carico del datore di lavoro	Somma corrispondente alla quota a carico del lavoratore (9- 10,19%)	Somma corrispondente alla quota a carico del lavoratore (9- 10,19%)
Trattamento fiscale	Esenzione da imposta	Assoggettabile a Irpef ed addizionali	Esenzione ai fini fiscali e contributivi

Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori

287. Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Scadenza per l'emanazione:
31/1/2023

Imponibile lordo mensile	€2500
Decorrenza Pensione Quota 103	mag-23
Attivazione opzione	mag-23
Elemento aggiuntivo	€229,75

Decreto Interministeriale 21.3.2023

5. La corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore.
6. La facoltà di cui al comma 2 ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Detta facoltà è revocabile. In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa è esercitata.
7. La facoltà di cui al comma 2 riguarda esclusivamente i contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile.
8. In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l'incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.

Decreto Interministeriale 21.3.2023

- Eventuali contributi a carico del lavoratore fiscalizzati (i.e. esonero per madri al rientro della maternità ex L. 234/2021) restano efficaci e non concorrono alla definizione del bonus, restando accreditati ai fini pensionistici
- Sulla imponibilità fiscale resta un ‘pericoloso precedente’:

Art. 51 c. 2 lett.i-bis

i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

DECRETO INTERMINISTERIALE 21.3.2023

Art. 2

(Procedura)

1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento di cui al presente decreto ne dà comunicazione all'INPS.
2. L'INPS provvede a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile entro trenta giorni dalla richiesta o dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria.
3. Il datore di lavoro, acquisita la certificazione di cui al comma 2, effettua gli adempimenti ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.
4. L'INPS provvede alla predisposizione delle istruzioni operative volte a specificare gli aspetti tecnici e procedurali della normativa introdotta dall'articolo 1, commi 286-287, della legge 29 dicembre 2022, n.197.
5. In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro nei termini di cui al comma 2.

CARATTERISTICHE QUOTA 100

- **Requisiti:** 62 anni di età + 38 anni di contributi, di cui 35 di contribuzione effettiva
- **Metodo di calcolo:** fisiologico (metodo retributivo, contributivo o misto)
- **Finestra di differimento:** di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti alla decorrenza della pensione
- **Cessazione del rapporto di lavoro dipendente:** Obbligatoria
- **Incumulabilità:** redditi di lavoro dalla decorrenza della pensione al compimento dell'età della pensione di vecchiaia

LA QUOTA 102 – LE CARATTERISTICHE

- **Età anagrafica minima:** almeno 64 anni da compiere entro il 31.12.2022 → Cluster anagrafico dei nati entro il 1958 (per quota 100 erano nati fino al 1959);
- **Contributi:** Almeno 38 anni (nelle gestioni Inps) da accantonare entro il 31.12.2022;
- **Finestra di differimento:** dal raggiungimento dei requisiti, pari a 3 mesi per i dipendenti del privato e gli autonomi, 6 mesi per i pubblici dipendenti;
- **Attivazione del divieto di cumulo reddituale** fino al compimento dell'età di vecchiaia (67 anni fino al 2024).

QUOTA 103, CONTRIBUZIONE FIGURATIVA



Ho 62 anni di età e 41 anni di contributi all'Inps di cui alcuni sono periodi di **contribuzione figurativa (es. malattia, disoccupazione, ecc)**. Tali periodi valgono ai fini della maturazione del requisito contributivo dei 41 anni?



Sì, ma servono almeno 35 anni di contribuzione effettiva (esclusa quindi i contributi da disoccupazione e malattia non integrata dal datore di lavoro).

circ. inps n.
11/2019

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico

Art. 22 c.1
lett.b) L.
153/1969

«...Gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, hanno diritto alla pensione a condizione che: b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quella di cui al quarto comma del successivo articolo 49.

Quota 100/102/103 – solo contribuzione effettiva?

Art. 22, c. 1, lett. b) L. 153/1969

- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:
- b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quella di cui al quarto comma del successivo articolo 49.

CUMULO CONTRIBUTIVO, RICONGIUNZIONE, TOTALIZZAZIONE



Ho 64 anni di età e 8 anni di contribuzione versati a una **Cassa professionale (Inarcassa, Cassa Forense...)** e 33 anni di contribuzione versati presso **l'Inps**, posso andare con Quota 103 cumulando direttamente tutti i periodi versati?



No, non è possibile cumulare tali periodi, ma rimane possibile ricorrere alla ricongiunzione onerosa.

Art. 14
c.2 DL
4/201
9

Il requisito contributivo può essere perfezionato anche cumulando, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall'INPS.

Legge
45/1990

Rimane sempre possibile ricorrere alla **ricongiunzione onerosa**:

- onere abbattuto al 50%;
- piena deducibilità fiscale ex art. 10 TUIR;
- rateizzazione con interessi, inapplicabile se i contributi ricongiunti occorrono alla maturazione del diritto a pensione (per arrivare ai 38 anni di c.ti)

LA PROSECUZIONE VOLONTARIA



Ho 62 anni e 40 anni di contributi ed ho intenzione di cessare dal rapporto di lavoro. Vorrei continuare per l'ultimo anno con il versamento della **contribuzione volontaria** per poi accedere a Quota 103. Può l'azienda sostituirsi e versare al mio posto? Che costi ci sono?



No, non è possibile che l'azienda paghi i versamenti direttamente.

Il dipendente dovrà pagare **per suo conto** con un onere fiscalmente deducibile.

I PERIODI DI LAVORO ALL'ESTERO



Ho 64 anni di età e 38 anni di contributi di cui alcuni periodi sono di **contribuzione versata all'estero**. Rischio di avere problemi nella maturazione del requisito contributivo minimo?



Dipende se il lavoratore ha versato in un paese estero che è convenzionato o meno con l'Italia:
-Presso la **UE, SEE e Stati Extra UE Convenzionati** si può totalizzare gratuitamente;
-**Stati Extra UE non convenzionati** non si può totalizzare.

Reg. UE 883/2004

Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche in regime di cumulo, può essere considerata utile **anche la contribuzione estera** maturata in Paesi a cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale 883/2004 (cioè i paesi Ue e SEE) ovvero in Paesi extracomunitari legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale (es. Stati Uniti e Canada).
Tale possibilità è invece preclusa in caso di versamento dei contributi presso Stati Extra Ue non convenzionati (**ove si potrà ricorrere al riscatto oneroso**)

LA INCUMULABILITÀ REDDITUALE



Ho conseguito la pensione in Quota 103. Posso lavorare durante il trattamento pensionistico in Italia o all'Estero ?



Sì, nel rispetto di determinati limiti economici: 5.000 euro lordi annui (lavoro autonomo occasionale).

Quota 103 versione 2024: art. 1 cc. 139s. L. 213/2023

La manovra per il 2024 proroga con alcune modifiche la quota 103 e gli incentivi per il caso di prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti inerenti alla quota 103.

L'estensione temporale riguarda i soggetti che conseguono i requisiti della quota 103 – possesso di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni – nel corso del 2024

Il trattamento quota 103 v. 2024 può essere richiesto anche negli anni successivi rispetto all'anno di maturazione dei requisiti, con applicazione della disciplina relativa al medesimo anno di maturazione.

Pensione Anticipata Flessibile

(Quota 103 nel 2023-2024 – art. 1)

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (QUOTA 103)		
	LAVORATORI / LAVORATRICI	
ANNO DI MATURAZIONE	ETA'	CONTRIBUTI
2023	62	41

FINESTRA 3/6 MESI

Per i lavoratori che maturano i requisiti di Quota 103 **NEL 2023**

- è previsto **un tetto massimo** al trattamento di pensione anticipata flessibile fino alla maturazione della p. vecchiaia per un **valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto** (nel 2024 circa € 3.000 mensili lordi).
- la finestra di decorrenza è di 3 mesi nel privato e 6 mesi nel pubblico impiego.
- Si attiva un divieto di cumulo reddituale (concessi solo 5.000 euro annui lordi di lavoro autonomo occasionale) fino all'età di vecchiaia

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (QUOTA 103)		
	LAVORATORI / LAVORATRICI	
ANNO DI MATURAZIONE	ETA'	CONTRIBUTI
2024	62	41

FINESTRA 7/9 MESI

Per i lavoratori che maturano i requisiti di Quota 103 **NEL 2024**

- il trattamento di pensione anticipata è determinato **secondo le regole di calcolo del sistema contributivo**
- e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto **per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo** previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia (nel 2024 circa € 2.450 mensili lordi).
- La **finestra** di decorrenza si allunga da 3 a **7 mesi nel privato**; da 6 a 9 mesi nel pubblico impiego.

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (QUOTA 103 NEL 2025; C. 174 L. 207/2024)

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (QUOTA 103)		
NEW		
	LAVORATORI / LAVORATRICI	
ANNO DI MATURAZIONE	ETA'	CONTRIBUTI
2025	62	41

FINESTRA 7/9 MESI

Per i lavoratori che maturano i requisiti di Quota 103 **NEL 2025**

- il trattamento di pensione anticipata è determinato **secondo le regole di calcolo del sistema contributivo in modo permanente**
- in ogni caso il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto **per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo** previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia (nel 2025 circa **€ 2.466 euro** mensili lordi).
- Resta attivo il divieto di cumulo reddituale (fatta eccezione per 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale annui lordi) fino all'età pensionabile di vecchiaia;
- La **finestra** di decorrenza è pari a **7 mesi per autonomi e subordinati nel settore privato; 9 mesi nel pubblico impiego.**

LE DIFFERENZE

Caratteristiche	Quota 103 v. 2023	Quota 103 v. 2024/2025
Requisito anagrafico	62 anni	62 anni
Requisito contributivo	41 anni	41 anni
Termine di maturazione dei requisiti	31.12.2023	31.12.2025
Cumulo fra le gestioni Inps	Si	Si
Finestra privato/pubblico	3/6 mesi	7/9 mesi
Divieto di cumulo reddituale dalla decorrenza all'età di pensione di vecchiaia (eccezione 5.000 euro lordi lavoro autonomo occasionale)	Si	Si
Metodo di calcolo	Naturalmente spettante	Conversione obbligatoria al contributivo
Valore massimo pensione dalla decorrenza all'età della p. di vecchiaia	5 volte TM (3.083 euro)	4 volte TM (2.466 euro)

Circ. inps 53/25

La disposizione normativa in esame riconosce il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell'anno 2025, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

Nei confronti dei soggetti che maturano i predetti requisiti nell'anno 2025, la pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n. 180 del 1997, ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nell'anno 2025, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:

- 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e per i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° settembre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO, o al 2 agosto 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;

- 9 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 ottobre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO, o al 1° novembre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO.

Per il personale del comparto Scuola e AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

Per quanto non diversamente previsto, si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 39 del 27 febbraio 2024.

Esempio Quota 102



Estratto Conto Previdenziale Regime generale

Emesso il 09/11/2021



Il presente estratto conto ha carattere provvisorio ed informativo ed elenca i periodi contributivi attualmente registrati.
Laddove fosse necessario verificare il raggiungimento dei requisiti per la pensione occorre rivolgersi al competente ufficio.

Periodo		Tipo di contribuzione	Contributi utili pensione			Retribuzione o reddito
Dal	Al		al diritto e al calcolo			Euro
01/01/1983	31/08/1983	Lavoro dipendente	sett.	31	31,000	4.046,43
01/09/1983	31/12/1983	Lavoro dipendente	sett.	18	18,000	3.124,56
01/01/1984	31/12/1984	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	9.379,37
01/01/1985	31/12/1985	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	11.475,15
01/01/1986	31/12/1986	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	15.739,02
01/01/1987	31/12/1987	Lavoro dipendente	sett.	23	23,000	8.298,94
01/01/1988	31/08/1988	Lavoro dipendente	sett.	35	35,000	12.891,28
01/09/1988	31/12/1988	D.I. Obbligatoria	mesi	4	4,000	8.760,00
01/01/1989	30/09/1989	D.I. Obbligatoria	mesi	9	9,000	22.828,00
01/09/1993	31/12/1993	Lav,dipend, part-time	sett.	16	11,000	4.968,83
01/01/1994	31/12/1994	Lav,dipend, part-time	sett.	52	33,000	15.248,38
01/01/1995	15/06/1995	Lav,dipend, part-time	sett.	23	16,000	7.540,78
09/07/2008	31/12/2008	Lavoro dipendente	sett.	26	26,000	50.763,00
01/01/2009	31/12/2009	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	112.542,00

Esempio Quota 102

Periodo		Tipo di contribuzione	Contributi utili pensione			Retribuzione o reddito
Dal	Al		al diritto e al calcolo			Euro
01/01/2010	31/12/2010	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	122.692,00
01/01/2011	31/12/2011	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	122.010,00
01/01/2012	31/12/2012	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	127.806,00
01/01/2013	31/12/2013	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	132.248,00
01/01/2013	31/12/2013	Malattia/infort.(ad int)	sett.	0	0,000	1,536,00
01/01/2014	31/12/2014	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	134,671,00
01/01/2015	31/12/2015	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	136,363,00
01/01/2016	31/12/2016	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	142,322,00
01/01/2017	31/12/2017	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	127,928,00
01/01/2018	31/12/2018	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	128,304,00
01/01/2019	31/12/2019	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	129,058,00
01/01/2020	31/12/2020	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	128,708,00
01/01/2021	30/09/2021	Lav.dipend. part-time	sett.	40	37,000	105,550,00



ESTRATTO CONTO DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO
GESTIONE PARASUBORDINATI
al 31/12/2020

Emesso il 09/11/2021



Agli assicurati iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati la pensione, in relazione ai versamenti fatti, viene calcolata e il seguente prospetto riporta nella colonna 'contributi dell'anno' i contributi utili ai fini pensionistici, che si differenziano da quelli effettivi della colonna 'montante contributivo' sono registrati i contributi accumulati anno per anno; ogni anno, successivo a quello della prima registrazione, per cui l'ultima registrazione rappresenta il totale del 'montante contributivo' relativamente ai contributi degli anni precedenti, per cui l'ultima registrazione rappresenta il totale del 'montante contributivo' relativamente ai contributi degli anni precedenti.

Anno	Tipo di attività / contribuzione	Retribuzione imponibile o Reddito	Mesi
1996	Attività professionale	6,621,25	7
1997	Attività professionale	23,693,19	12
1998	Attività professionale	31,942,87	12
1999	Attività professionale	32,889,66	12
2000	Attività professionale	22,887,01	12
2001	Attività professionale	38,202,51	12
2002	Attività di collaborazione	61,535,71	12
2003	Attività di collaborazione	57,242,85	12
2004	Attività di collaborazione	71,157,00	12
2005	Attività di collaborazione	69,824,00	12
2006	Attività di collaborazione	83,466,00	12
2007	Attività di collaborazione	87,187,00	12
2008	Attività di collaborazione	43,405,00	12
2009			

Esempio Quota 102 Nata il 04/04/1958

- 64 anni ad aprile 2022.

Contribuzione al 31/12/2021

- FPLD 1.099 settimane – **21 anni e 1 mese**
- GS – **12 anni e 7 mesi (di cui 6 mesi sovrapposti)**
- **Totale contributi: 33 anni e 2 mesi**
- **Laurea riscattabile 4 anni**

Quota 100 non percorribile

Al 31/12/2021 = $33,2 + 4 = 37,2$

Quota 102 percorribile con prosecuzione della contribuzione

Al 31/12/2022 = $34,2 + 3,10 = 38$

Decorrenza immediata

Quota 103 percorribile con riscatto della laurea ma conversione al metodo contributivo

Esempio Quota 103

Data di nascita: 19/05/1961

62 anni compiuti entro dicembre 2023;

Contribuzione al 31/12/2023

- 2.029 settimane - **38 anni**
- **1 anno di militare da accreditare**
- *Totale contributi: 39 anni*
- **Riscatto laurea a disposizione?**

Decorrenza pensione Quota 103

- **Immediata (vecchia versione con riscatto 2 anni di laurea)**
- **8/2025 (nuova versione con riscatto di 1 anno di laurea)**

Ulteriori considerazioni

Riscattando due anni di laurea → **Quota 103 vecchia versione**

-tetto a 5 volte il trattamento minimo (c.ca 3.017 euro per il 2025)

-mantenimento del metodo di calcolo misto

Pensione con metodo misto : 6.540 euro/mese

Tetto fino a 04/2028

Da 05/2028 importo intero

Andando in pensione con la **Quota 103 nuova versione**

-tetto a 4 volte il trattamento minimo (c.ca 2.413 euro per il 2025)

-calcolo pensione con metodo contributivo

Pensione con metodo contributivo : 5.430 euro/mese

Tetto fino a 04/2028

Da 05/2028 importo intero (calcolato con metodo contributivo)



APE Sociale

Proroga Ape sociale 2025

Proroga dell'Ape sociale che può essere maturato entro la fine del 2025 e richiesto entro il 30.11.2025

Spetta a chi ha almeno 63 anni e 5 mesi di età, 30 (o 32 o 36 per i lav.ri gravosi) di contributi Inps in qualsiasi gestione e uno dei 4 status di bisogno previsti dalla norma (disoccupazione, invalidità civile al 74%, care giving o mansioni gravose per almeno 6 anni negli ultimi 7)

L'indennità è erogata mensilmente su 12 mensilità nell'anno ed pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione.

Tale importo soggetto ad un massimale mensile pari a 1.500 euro, non soggetto a rivalutazione.

Nessuna durata massima: l'Ape traghetta verso la pensione di vecchiaia senza limiti di tempo.

Nessuna contribuzione accreditata nel periodo di Ape sociale.

Ape sociale

APE SOCIALE		
	LAVORATORI/LAVORATRICI	
ANNO DI MATURAZIONE REQUISITI	ETA'	CONTRIBUTI
31.12.2025 (Proroga c. 175-176 L. 207/2024)	63 anni e 5 mesi	30 anni (disoccupati, care giver e invalidi) 36-32 anni addetti a mansioni gravosi-edili
	<p>Ulteriori condizioni richieste:</p> <p>In particolare, l'indennità della c.d. "Ape Sociale" (anticipo pensionistico) viene concessa fino al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata ai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori che svolgono mansioni gravose (codice Istat mappato da L. 234/2021); - invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%; - lavoratori in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente); - coloro che si trovino in stato di disoccupazione per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del predetto rapporto lavorativo, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi; - soggetti che assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con <i>handicap</i> grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente (c.d. "caregivers familiari"). 	

Il beneficio non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui **anche del 2025, come nel 2024 (fino al 2023 le soglie di cumulabilità erano di 8.000 euro per lavoro subordinato e 4.800 per lavoro autonomo)**

Ape Sociale 2025

CATEGORIA	DISOCCUPATI	CARE-GIVERS	INVALIDI	LAVORATORI USURATI
Requisito Contributivo Entro 31.12.2024	30 anni Per le lavoratrici madri -12 mesi per ogni figlio (max 2 anni di sconto)	30 anni Per le lavoratrici madri -12 mesi per ogni figlio (max 2 anni di sconto)	30 anni Per le lavoratrici madri -12 mesi per ogni figlio (max 2 anni di sconto)	36 anni Per le lavoratrici madri -12 mesi per ogni figlio (max 2 anni di sconto); 32 anni per edili
Requisito anagrafico Entro 31.12.2024	≥ 63 anni e 5 mesi	≥ 63 anni e 5 mesi	≥ 63 anni e 5 mesi	≥ 63 anni e 5 mesi
Status necessario	Lavoratore a t.i. licenziato o dimesso per giusta causa o risoluzione ex art. 7 L. 604/66/ t.d. (≥ 18 mesi di lavoro entro gli ultimi 36) + Naspi fino a esaurimento	Coniuge o parente entro 1° grado convivente da almeno 6 mesi; in caso di coniuge/genitori over 70 o invalidi o mancanti, parenti o affini entro il 2° grado conviventi da almeno 6 mesi	Invalido civile di grado ≥ 74%	Aver svolto una o più delle 38 lavorazioni gravose alternativamente: per 6 anni su 7 o per 7 anni su 10 prima della decorrenza dell'indennità
Importo	Pensione maturata in tutte le Gestioni Inps entro 1.500 euro lordi mese per 12 mensilità	Pensione maturata in tutte le Gestioni Inps entro 1.500 euro lordi mese per 12 mensilità	Pensione maturata in tutte le Gestioni Inps entro 1.500 euro lordi mese per 12 mensilità	Pensione maturata in tutte le Gestioni Inps entro 1.500 euro lordi mese per 12 mensilità
Incumulabilità reddituale	Divieto cumulo redditi di lavoro dipendente/autonomo fatta eccezione per 5.000 euro lordi di lavoro autonomo occasionale	Divieto cumulo redditi di lavoro dipendente/autonomo fatta eccezione per 5.000 euro lordi di lavoro autonomo occasionale	Divieto cumulo redditi di lavoro dipendente/autonomo fatta eccezione per 5.000 euro lordi di lavoro autonomo occasionale	Divieto cumulo redditi di lavoro dipendente/autonomo fatta eccezione per 5.000 euro lordi di lavoro autonomo occasionale

APE Sociale

- Viene applicato il regime di tassazione del reddito da lavoro dipendente con l'applicazione, pertanto, delle detrazioni fiscali riconosciute a tale categoria, incluso il trattamento minimo e l'assegno unico universale.
- L'APE sociale non essendo una pensione comporterà l'impossibilità di corrispondere la 13° e 14° mensilità.

APE Sociale 2025

Circ. Inps 53/2025

L'articolo 1, comma 175, della legge di Bilancio 2025 stabilisce che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificate, da ultimo, dall'articolo 1, commi 136 e 137, della legge n. 213 del 2023.

In considerazione del fatto che il beneficio è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2025 senza l'introduzione di alcuna modifica normativa, per l'istruttoria delle domande rimangono ferme le indicazioni già fornite dall'Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia e, in particolare, con la circolare n. 35 del 20 febbraio 2024.

In virtù del richiamo operato dall'articolo 1, comma 175, della legge di Bilancio 2025 all'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i soggetti interessati possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale **entro i termini di scadenza del 31 marzo 2025, 15 luglio 2025** e, comunque, non oltre il **30 novembre 2025**.

Al fine di garantire la concessione della misura, l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 175, della legge di Bilancio 2025 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 114 milioni di euro per l'anno 2025, di 240 milioni di euro per l'anno 2026, di 208 milioni di euro per l'anno 2027, di 151 milioni di euro per l'anno 2028, di 90 milioni di euro per l'anno 2029 e di 35 milioni di euro per l'anno 2030.

Il successivo articolo 1, comma 176, della medesima legge conferma il regime di incumulabilità introdotto dall'articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2024.

Pertanto, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato sulla base delle disposizioni della legge di Bilancio 2025, decade dall'indennità ove svolga attività di lavoro dipendente o autonomo oppure svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

Scadenze Ape Sociale 2025

Termine per la richiesta di certificazione Ape Sociale	Termine per feedback Inps	Decorrenza Ape Sociale
1° finestra: 31 marzo 2025	1° finestra: risposta entro il 30 giugno 2025	Mese successivo alla richiesta (in caso di presentazione contestuale di domanda di certificazione e pensione in presenza dei requisiti, dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti a partire dal febbraio 2025)
2° finestra: 1 aprile - 15 luglio 2025	2° finestra: risposta entro il 15 ottobre 2024	
3° finestra: 16 luglio - 30 novembre 2025	3° finestra: risposta entro il 31 dicembre 2025	

Requisito contributivo (30/32/36) ridotto di 1 anno per ogni figlio, massimo 2 anni

APE SOCIALE

Età 63 anni e 30 anni di contributi:

in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della L. n. 604/66 (*aziende con più di 15 dipendenti*), e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante

Vedi msg INPS n. 4195/2017 per lo status di disoccupato

Requisito contributivo (30/36) ridotto di 1 anno per ogni figlio, massimo 2 anni

APE SOCIALE

A decorrere dal 1/1/2018, pertanto, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio dell'APE sociale, anche coloro che siano in stato di disoccupazione a seguito di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi ed abbiano concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione di disoccupazione loro spettante.

L'arco temporale dei trentasei mesi entro cui individuare i diciotto mesi di rapporto di lavoro dipendente decorre, a ritroso, dalla data di scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato da ultimo svolto al momento della domanda di verifica delle condizioni e sulla base della quale il soggetto chiede di poter beneficiare dell'APE sociale.

I 18 mesi di rapporto di lavoro dipendente, possono essere anche non continuativi.

Si precisa che per rapporto di lavoro dipendente si intende qualsiasi rapporto di lavoro subordinato (quindi anche domestico).

Non è necessario allegare all'istanza nessuna documentazione

Requisito contributivo (30/36) ridotto di 1 anno per ogni figlio, massimo 2 anni

APE SOCIALE

Età 63 anni e almeno 30 anni di contributi per:

i lavoratori con invalidità civile pari o superiore al 74%.

La condizione di invalido deve sussistere alla data della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE. Possono ottenere il beneficio anche soggetti non occupati, lavoratori domestici, lavoratori a domicilio, lavoratori autonomi e anche lavoratori iscritti alla gestione separata.

Requisito contributivo (30/36) ridotto di 1 anno per ogni figlio, massimo 2 anni

APE SOCIALE

Con almeno 30 di contribuzione

per chi assiste al momento della richiesta e da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di 1° grado convivente o un parente e affine di 2° con handicap in situazione di gravità ai sensi dell' art. 3 c. 3 della legge 104/92.

APE SOCIALE

L'assistenza si intende riferita ad un soggetto parente di primo grado o secondo grado o affini fino al 2° grado, **conviventi**, con handicap **in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, c. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.**

Si precisa che, in relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile concedere il beneficio ad uno solo dei soggetti che l'assistono.

LE NUOVE MANSIONI GRAVOSE (1)

2.6.4- Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate
32.1- Tecnici della salute
4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1- Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3- Operatori della cura estetica
5.4.4- Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6 - Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.11-Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2- Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3- Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.14-Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5 -Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

LE NUOVE MANSIONI GRAVOSE (1)

- 7.1.6- Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
- 7.1.81-Conduttori di mulini e impastatrici
- 7.1.8.2- Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
- 7.2- Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
- 7.3 -Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
- 7.4- Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
- 8.1.3- Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
- 8.1.4 -Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
- 8.1.52- Portantini e professioni assimilate
- 8.3- Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
- 8.4-Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzione

APE Sociale 2025

Mess. Inps 502/25

E' attiva per il 2025 la presentazione dell'istanza di certificazione di APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 175, della legge n. 207/2024.

Tale istanza è individuata dal seguente prodotto:

"Verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale"

Gruppo: **Certificazione**

Prodotto: **Verifica delle condizioni di accesso**

Tipo: **APE sociale**

Le istanze di cui sopra possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

-direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica 3.0) o eIDAS, seguendo il percorso "Pensione e Previdenza" > "Domanda di pensione" > "Aree tematiche" > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci" > "Accedi all'area tematica" > "Nuova prestazione pensionistica" o "Certificati";

-utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;

-chiamando il *Contact Center* Multicanale al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

PRESENTAZIONE DOMANDA DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI

Gruppo: CERTIFICAZIONE ▼

Prodotto: VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO ▼

Tipo: APE SOCIALE ▼

Tipologia: ▼

☐ Richiedo l'utilizzo di periodi di lavoro effettuati in paesi esteri (possibile solo per Stati in convenzione internazionale bilaterale con l'Italia [?])

PRESENTAZIONE DOMANDA DI APE SOCIALE

Selezione del Prodotto

Gruppo:	ALTRE PRESTAZIONI	▼
Prodotto:	ANTICIPO PENSIONE	▼
Tipo:	APE SOCIALE	▼
Tipologia:		▼

Proseguì

L'ANTICIPO PENSIONISTICO (APE) – CARE GIVERS

Art. 1, comma 162 – lettera c)

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 179, lettera b), dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono inserite le seguenti: «, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti»:

*assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, **ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti**, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;*

L'ANTICIPO PENSIONISTICO (APE) – CARE GIVERS

Circolare 34/2018 Inps

1) Il requisito dell'assistenza e convivenza con la persona con disabilità da almeno sei mesi presuppone lo *status* di disabilità per tutto il periodo in questione. I sei mesi, pertanto, devono intendersi **continuativi**.

2) Lo *status* di persona con disabilità si acquisisce alla data dell'accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero, in caso di sentenza o di riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all'articolo 445-bis c.p.c., dalla data del decreto di sentenza/omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere tale *status* da una data anteriore.

Al verbale suddetto sono equiparati:

- l'accertamento **provvisorio** di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. 324/93 convertito dalla L. 423/93, come modificato dall'articolo 25, comma 4, lett. a), del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014;
- il certificato provvisorio di cui all'articolo 2, comma 3-*quater*, del D.L. 324/93, convertito dalla L. 423/93, introdotto dall'articolo 25, comma 4, lettera c), del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.

Essi producono l'effetto di rendere possibile l'accesso al beneficio, a condizione che il verbale definitivo confermi il giudizio di handicap grave.

Ne consegue che il verbale definitivo che non confermi il giudizio di handicap grave dell'accertamento/certificato provvisorio, sia con data precedente alla data di accesso al beneficio, che con data successiva, preclude il riconoscimento del diritto.

Nel secondo caso gli eventuali ratei riscossi, in quanto indebitamente percepiti, saranno oggetto di recupero.

L'ANTICIPO PENSIONISTICO (APE) – CARE GIVERS

Circolare 34/2018 Inps

3) Sul concetto di **convivenza** utile per il diritto all'APE sociale, si richiama la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2010 in materia di convivenza ai fini del riconoscimento del diritto al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 (cfr. messaggio n. 6512/2010).

In coerenza con l'orientamento espresso con la predetta circolare, ai fini dell'accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento).

6) **Il verbale di invalidità civile non equivale a quello rilasciato ai sensi della legge 104/1992 e, pertanto, non consente l'accesso al beneficio**, né da esso è possibile dedurre l'esistenza di handicap in situazione di gravità. Ciò in quanto i due giudizi hanno natura medico-legale diversa e producono effetti giuridici distinti.

7) Ai verbali di handicap grave soggetti a **revisione**, la cui scadenza è successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114), si applica l'articolo 25, comma 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge succitata, ai sensi del quale "nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura".

Il verbale di handicap grave per il quale sia scaduto il termine di revisione, pertanto, conserva i suoi effetti ai fini dell'accesso all'APE sociale. Qualora prima della data di accesso al beneficio, intervenga un eventuale verbale di revisione che comporti la non conferma dell'handicap grave e abbia una data antecedente alla data di accesso al beneficio, il diritto non potrà essere riconosciuto.

L'ANTICIPO PENSIONISTICO (APE)

Soggetti che assistono (da almeno 6 mesi) familiari con handicap grave

Il diritto di accedere all'APE sociale si estende anche ai parenti e affini di **secondo grado conviventi**, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch'essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.

Turn-over fra care-givers da primo a secondo grado di parentela/affinità

Per parenti di secondo grado si intendono, in linea retta, i nonni ed i nipoti; in linea collaterale, i fratelli e le sorelle.

Per affini di primo grado si intendono i suoceri, i generi e le nuore, nonché il coniuge e i figli dell'altro coniuge derivanti da un precedente legame.

Per affini di secondo grado si intendono i cognati.

L'ANTICIPO PENSIONISTICO (APE)

Turn-over fra care-givers da primo a secondo grado di parentela/affinità

Per tali soggetti la legge di bilancio 2018 subordina il beneficio all'ulteriore condizione che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona affetta da handicap in situazione di gravità si trovino in una delle seguenti situazioni:

*aver compiuto i settanta anni di età; o
essere anch'essi affetti da patologie invalidanti; o
essere deceduti o mancanti.*

Al fine di consentire all'Istituto i necessari controlli, nella domanda di verifica delle condizioni il soggetto richiedente l'APE sociale per la categoria di cui alla citata lettera b), in qualità di parente di secondo grado o affine di primo o secondo grado, dovrà dichiarare che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona con disabilità, alla quale è riconosciuto un handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (di seguito definita "persona con disabilità") si trovino in una delle descritte situazioni (compimento dei settant'anni d'età, patologie invalidanti, decesso, assenza).

Riguardo al compimento dei settant'anni di età del coniuge/unito civilmente o parente di primo grado, si precisa che la predetta condizione deve essere valutata al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale.

L'ANTICIPO PENSIONISTICO (APE) – DONNE

Art. 1, comma 162 – lettera e)

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

e) dopo il comma 179 è inserito il seguente:

«179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni»

Requisiti contributivi

Riduzione di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna)

•Ai fini dell'applicazione della riduzione, ai figli legittimi sono equiparati quelli naturali ed adottivi.

L'ANTICIPO PENSIONISTICO (APE)

In riferimento al **requisito contributivo dell'Ape Sociale**, il nuovo c. 179-bis prevede un meccanismo di sconto del requisito finora pari a 30 o 36 anni di contributi, il primo per disoccupati, portatori di handicap e *care-givers*, il secondo per addetti a mansioni usuranti.

I due requisiti subiranno una riduzione automatica **solo per le donne nella misura di dodici mesi per ogni figlio, nella misura massima di due anni.**

Ad esempio, una lavoratrice dipendente, rientrante nella platea dei *care-givers*, con una anzianità contributiva nel FPLD di 28 anni e 6 mesi, che abbia 3 figli, potrà accedere ad ape sociale in quanto il requisito contributivo sarà per lei ridotto di 3 anni.

APE SOCIAL

L'Ape Social NON è esente fiscalmente come l'Ape privato durante la sua erogazione (poi recuperato sulla pensione al netto della tassazione). Dunque è pienamente imponibile durante la sua percezione. Reddito assimilato a lavoro dipendente.

Incompatibile con NASPI

Incompatibile con ASDI

Parzialmente compatibile con nuove occupazioni (l.subordinato/autonomo)

MA

Al momento della richiesta si deve essere privi di lavoro.

Cessa in automatico se si raggiungono i requisiti per la pensione anticipata.

APE SOCIAL E L'INDENNITÀ FINE SERVIZIO?

Con particolare riferimento ai lavoratori del settore pubblico, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia ai sensi della riforma Fornero.



APE SOCIALE MESSAGGIO INPS 1481/2018

L'APE sociale e il pensionamento anticipato dei lavoratori c.d. precoci non possono essere riconosciuti nei confronti dei soggetti con riferimento ai quali **sia venuto meno, alla data di decorrenza effettiva dell'APE sociale o della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci, lo status di invalido pari o superiore al 74% o si sia verificato il decesso dell'assistito.**

Il venir meno delle predette condizioni successivamente alla data di decorrenza effettiva dei trattamenti non fa venir meno il diritto ai benefici in parola.

Ai fini dell'accesso ai benefici in esame, con particolare riguardo ai soggetti che hanno perfezionato i requisiti e le condizioni nell'anno 2017 – per i quali la decorrenza effettiva del trattamento è retrodatata al primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni e, comunque, non anteriormente al 1° maggio 2017 – lo stato di invalidità almeno pari al 74% e l'esistenza in vita dell'assistito devono, invece, sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

APE SOCIALE

MESSAGGIO INPS 1481/2018

3.1 Decorrenze APE sociale e pensione “precoci” per i soggetti “certificati” nel 2017, che risultino aver svolto attività lavorativa dopo la decorrenza dei trattamenti

I soggetti che hanno perfezionato i requisiti e le condizioni per l'accesso ai benefici nell'anno 2017, con riferimento ai quali la retrodatazione della decorrenza effettiva del trattamento al primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti e di tutte le condizioni comporti l'impossibilità di erogare l'indennità APE sociale o la pensione anticipata per i c.d. precoci, rispettivamente per avvenuto superamento dei limiti reddituali annuali previsti dalla legge o per svolgimento di attività lavorativa, possono chiedere che il beneficio decorra dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

APE SOCIALE

MESSAGGIO INPS 1481/2018

3.2 Soggetti che hanno acquisito lo “status” di invalido al 74% o hanno perfezionato i 6 mesi di assistenza e convivenza nel mese di dicembre 2017

I soggetti di cui al presente paragrafo, che hanno presentato domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018, possono beneficiare del regime delle decorrenze alla maturazione dei requisiti previsto per l'anno 2017.

I relativi trattamenti non potranno avere decorrenza anteriore al 1.1.2018.

APE SOCIALE

MESSAGGIO INPS 1481/2018

6. Integrazione documentale per le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso ai benefici dell'APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso ai benefici dell'APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci, in relazione allo svolgimento delle attività gravose, di cui all' articolo 1, commi 179 e 199, lettera d), della legge n. 232 del 2016, devono essere presentate in modalità telematica.

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato in data 26 febbraio 2016, all'allegato A ha ulteriormente specificato, anche con l'indicazione del codice professionale ISTAT, le professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L'Istituto ha conseguentemente provveduto all'aggiornamento del modello per l'attestazione del datore di lavoro (AP116) circa lo svolgimento delle attività gravose, includendo le nuove professioni presenti nell'allegato B della legge n. 205/2017 e prevedendo un apposito campo per l'indicazione del codice professionale ISTAT, ove previsto dall'allegato A del decreto ministeriale 5 febbraio 2018.

APE SOCIALE

MESSAGGIO INPS 1481/2018

Pertanto, per le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori c.d. "precoci", in relazione allo svolgimento di attività gravose, già presentate entro il 1 marzo 2018, è consentita l'integrazione della documentazione con il nuovo modello AP116, entro il 13 aprile 2018, senza modifica del numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell'invio.

Per le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio dell'APE sociale, per le quali resta ferma la data del 31 marzo 2018 come termine ultimo di presentazione delle stesse, è consentita l'integrazione della documentazione con il nuovo modello AP116, entro il 13 aprile 2018, senza modifica del numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell'invio.

L'integrazione dovrà riguardare esclusivamente l'allegazione del nuovo modello AP116, aggiornato in considerazione delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, e non i dati forniti al momento dell'invio della domanda.

APE SOCIALE

MESSAGGIO INPS 62/2021

Sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. GU n. 322 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (legge di bilancio 2021) - nella quale, all'articolo 1, comma 339, in materia di APE sociale, è stato previsto che "All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 179, alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

al comma 186, le parole: «323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno 2026».

Il successivo comma 340 del medesimo articolo stabilisce che "Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021".

In virtù della suddetta modifica, il periodo di sperimentazione dell'APE sociale è posticipato fino al 31 dicembre 2021.

APE SOCIALE

MESSAGGIO INPS 62/2021


Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui al citato articolo 1, commi 339 e 340, della legge di bilancio 2021, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il presente messaggio si comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.

Pertanto, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2021, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.

Possono, altresì, presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti al 2021, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.

Si ricorda infine che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

Ape Sociale



Ape Sociale Circ. 62/2022

In riferimento al requisito contributivo di 32 anni (anziché 36) a favore dei lavoratori addetti a mansioni gravose nel settore dell'edilizia e ceramica, a seguito delle difficoltà applicative che sembrano avere ritardato la pubblicazione della circolare, la soluzione mostrata al paragrafo 4 appare rendere più difficile l'accesso agli edili: la legge di Bilancio 2022 (la 234/2021), da un lato, ha variato la lista delle attività gravose, recependo nell'allegato 3 i lavori della Commissione dedicata (lista di professioni gravose con rispettivo codice Istat), dall'altro, per quanto riguarda gli operai edili non ha indicato codici Ateco, ma ritenuto requisito qualificante l'applicazione del Ccnl per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Inps, invece, combinando le due cose, concederà la riduzione contributiva agli operai edili che lavorano presso datori di lavoro che applicano il Ccnl per i dipendenti di imprese edili, solo se le aziende rientrano nell'ambito dei codici Istat dell'allegato 3 della legge di Bilancio.

Ape Sociale Circ. 62/2022

Quanto invece alla categoria dei disoccupati (articolo 1, comma 179, lettera A della legge 232/2016), Inps ha fatto rientrare anche i licenziati in prova.

Ma per tali lavoratori resta la necessità di fruire, seppur per un minimo periodo, della Naspi, che potrebbe non essere accessibile a chi viene licenziato durante il periodo di prova, in quanto non matura il requisito di 13 settimane di contribuzione nell'ultimo quadriennio.

Infatti, restano confermate le Faq del 12 luglio 2017 (n. 15), secondo cui è necessario avere fruito materialmente e in modo integrale della Naspi, escludendo dall'Ape coloro che non ne hanno maturato i requisiti, in questo caso contributivi.

Sentenza Corte cassazione civ. n. 24950/24

Secondo la Corte di Cassazione matura il diritto all'Ape sociale il soggetto che diventi disoccupato perdendo involontariamente il posto di lavoro, anche se lo stesso non avesse materialmente percepito l'indennità di disoccupazione, dato che la legge di bilancio del 2017 non richiede esplicitamente l'obbligo di aver goduto della Naspi. La sentenza n. 24950/2024 della sezione lavoro della Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una lavoratrice che era in possesso di tutti i requisiti anagrafici e contributivi dell'Ape Sociale e aveva inoltre perso involontariamente il proprio posto di lavoro senza, tuttavia, aver fruito dell'indennità di disoccupazione (NASpl). Inps aveva negato il diritto ad accedere all'Ape Sociale interpretando l'articolo 1, comma 179, legge n. 232 del 2016 nel senso che per potere accedere ad Ape era necessario accedere ed esaurire da almeno tre mesi della indennità di disoccupazione; sul tema il DPCM 88/2017, che disciplina l'Ape, aveva stabilito che il requisito soggettivo, per un disoccupato, consistesse nell'aver concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione spettante, senza tuttavia esplicitare che la fruizione della NASpl fosse condizione necessaria per potere accedere ad Ape.

Sentenza Corte cassazione civ. n. 24950/24

Nei primi due gradi di giudizio il tribunale di Pistoia nel 2021 e la corte d'Appello di Firenze nel 2022 avevano dato ragione alla lavoratrice, riconoscendo comunque l'Ape sociale, che l'Inps riteneva di non dovere erogare ricorrendo fino all'ultimo grado di giudizio. La corte territoriale aveva interpretato la norma ritenendo che solo nel caso eventuale di fruizione dell'indennità di disoccupazione avrebbe operato l'ulteriore condizione della discontinuità fra NASpl ed Ape sociale. La sentenza della Corte di Cassazione si spinge a una interpretazione estensiva, teorizzando che la lettera della norma del 2016 non prevede la condizione necessaria della fruizione dell'indennità di disoccupazione, ma solo di averne terminato la fruizione. Solo qualora il cittadino abbia beneficiato della NASpl, per accedere ad Ape sociale la indennità di disoccupazione dovrà essere cessata. **Questo nuovo orientamento della suprema Corte appare in contrasto con la prassi di Inps, espressa nella Circolare 34/2018 di Inps secondo cui l'Ape non spetta ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano fruito di alcuna prestazione di disoccupazione.**



OPZIONE DONNA

Novità Pensionistiche – L. 207/24

OPZIONE DONNA 2022

LAVORATRICI SETTORE	Età al 31/12/2021	NATE entro il	MATURAZIONE DEI 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE EFFETTIVA
PRIVATO e PUBBLICO	58	31.12.1963	31.12.2021
AUTONOMO e ctr. mista	59	31.12.1962	31.12.2021
Scuola statale	58	31.12.1963	31.12.2021

**Si aggiunge la finestra: 12 o 18 mesi dalla
maturazione dei requisiti**

OPZIONE DONNA 2023



Platea	Età al 31/12/2022	MATURAZIONE DEI 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE EFFETTIVA
PRIVATO e PUBBLICO Autonome	60 59 (1 figlio) 58 (2 figli o tavolo di crisi)	31.12.2022
Status soggettivo (1 di 3)	-Caregiver (da almeno 6 mesi, conviventi) di un parente/affine fino al 2° grado disabile grave -Invalide al 74% -Dipendenti/licenziate da aziende con tavolo di crisi all'ex MISE	
Finestra	-Dipendenti = 12 mesi dalla maturazione dei requisiti -Autonome = 18 mesi dalla maturazione dei requisiti	

OPZIONE DONNA 2024

OPZIONE DONNA		
	LAVORATRICI	
Termine maturazione requisiti	ETÀ	CONTRIBUTI
31.12.2023 Finestra mobile -12 mesi per dipendenti -18 mesi per autonome	61 (regola generale) 60 (1 figlio) 59 (2 o più figli o dip.te/lic.ta di azienda in crisi)	35 anni (effettivi)
	Ulteriori condizioni richieste: a) assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o affine di 2° grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; b) hanno una riduzione della capacità lavorativa accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile superiore o uguale al 74% ; c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo al MIMIT un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi di impresa (a prescindere dal n. dei figli)	

- Le lavoratrici che accedono a Opzione donna subiscono il ricalcolo del trattamento pensionistico secondo le **regole del sistema contributivo**
- Tale opzione determina una **decurtazione permanente tra il 20% e il 30%** del trattamento pensionistico che sarebbe spettato alla lavoratrice se avesse mantenuto il sistema misto
- Le lavoratrici che hanno maturato i requisiti di Opzione Donna **possono accedervi anche negli anni successivi.**

OPZIONE DONNA 2025 ART. 1 C. 173 L. 207/2024

OPZIONE DONNA		
	LAVORATRICI	
ANNO DI MATURAZIONE REQUISITI	ETA'	CONTRIBUTI
 31.12.2024 	<ul style="list-style-type: none"> • 61 (regola generale) • 60 (1 figlio) • 59 (2 o più figli) 	35
	Ulteriori condizioni richieste: <ul style="list-style-type: none"> a) assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o affine di 2° grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; b) hanno una riduzione della capacità lavorativa accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile superiore o uguale al 74%; c) sono lavoratrici licenziate da imprese per le quali è attivo al MIMIT un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi di impresa (a prescindere dal n. dei figli) 	

FINESTRA 12/18 MESI

- Le lavoratrici che accedono a Opzione donna devono optare per il calcolo del trattamento pensionistico secondo le **regole del sistema contributivo**
- Tale opzione determina una **decurtazione tra il 20% e il 30%** del trattamento pensionistico che sarebbe spettato alla lavoratrice se avesse mantenuto il sistema misto
- Le lavoratrici che hanno maturato i requisiti di Opzione Donna **possono accedervi anche negli anni successivi.**
- **Non opzionabile l'istituto del cumulo contributivo (Solo cumulo interno AGO, artigiani e commercianti)**

Dov'è la fregatura?

- Conversione permanente e inderogabile al metodo di calcolo contributivo puro (fra il 20 e il 40% in meno sull'assegno)
- Impossibile attuare il cumulo contributivo (solo fra AGO e Artigiani e Commercianti) che costringe chi ha più gestioni Inps a utilizzare una ricongiunzione onerosa per arrivare ad almeno 35 anni di contributi
- Il riscatto light, nel caso di opzione donna deve essere attivato dopo la domanda di pensione e non prima optando per il metodo contributivo!

Opzione Donna

Circolare 11/2019



L'articolo 16 del decreto-legge in oggetto prevede che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180.

Al predetto requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Alle lavoratrici madri che accedono al predetto trattamento non si applicano le disposizioni previste dal comma 40, dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995.

Opzione Donna

Circolare 11/2019



Le lavoratrici di cui al presente paragrafo conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

- a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto scuola e AFAM, al ricorrere dei prescritti requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2019.

Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al giorno successivo al 30 gennaio 2019, giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.

OPZIONE DONNA CIRCOLARE 18/2020



La norma in argomento modifica l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, relativamente al quale sono state date istruzioni al paragrafo 3 della circolare n. 11 del 29 gennaio 2019.

Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in commento trova applicazione quanto disposto dall'articolo 12 del citato D.L. n. 78 del 2010; pertanto il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione, in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; quindi al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2020 e dal 1° novembre 2020.

Le lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2019 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2020, giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge in commento.

Il trattamento in argomento è liquidato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Per quanto non diversamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la citata circolare n. 11 del 2019.

OPZIONE DONNA

MESSAGGIO 217/2021

Tenuto conto della data del 1° gennaio 2021, di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio

2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2021 e dal 1° novembre 2021.

Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.

MESSAGGIO INPS N. 169/2022

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

MESSAGGIO INPS N. 169/2022

- Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.
- Tenuto conto della data del 1° gennaio 2022, di entrata in vigore della legge n. 234 del 2021, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.
- Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.

Attenzione al riscatto light!

Mess. Inps 4560/2021

- In particolare, sono stati rappresentati casi di lavoratrici che per effetto del pagamento, anche parziale, dell'onere di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996, determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” - su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - conseguente all'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, non possono conseguire la pensione anticipata c.d. opzione donna.

ATTENZIONE AL RISCATTO LIGHT!

MESS. INPS 4560/2021

Tuttavia, come precisato nella circolare n. 35 del 2012 e nel messaggio n. 219 del 2013, a decorrere dal 2012, l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali – quali l'accettazione dell'onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale (“agevolato” in caso di riscatto del corso universitario di studio) per periodi collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996 ovvero il superamento del c.d. massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 – preclude l'accesso a pensione con requisiti diversi da quelli previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e, pertanto, preclude anche l'accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna.

Circolare Inps 25/2023

Tavolo di crisi

- La norma in esame si applica alle lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali risulti attivo alla data del 1° gennaio 2023, ovvero risulti attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006.
- per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
- per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

CIRCOLARE INPS 25/2023

Care giver

Donne che assistono, **alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi**, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.

Requisito dei figli (per care giver e invalide)

Il requisito anagrafico di 60 anni è ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione massima di due anni si applica in favore della categoria di lavoratrici di cui alla lettera c) del comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 4/2019, introdotto dalla norma in esame, anche in assenza di figli.

Nell'ipotesi di invalide, l'interessata, nella domanda di pensione in esame, deve riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell'invalidità civile, nonché allegarne il relativo documento, ove non in possesso dell'Istituto.

Moratoria permanente per errata opzione

Mess. Inps 2547/2023

In particolare, è stato disposto, in via eccezionale, che l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell'onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna a condizione che risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:

- perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata c.d. opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;
- esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto in data anteriore a quella di pubblicazione del citato messaggio.

Nel predetto messaggio è stata, inoltre, subordinata l'applicazione della menzionata previsione di carattere eccezionale all'ulteriore condizione della presentazione della domanda di pensione anticipata c.d. opzione donna entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si dispone che la previsione di carattere eccezionale, come sopra descritta, al ricorrere di tutte le condizioni sopra indicate, trova applicazione anche nei casi di presentazione della domanda di pensione anticipata c.d. opzione donna in data successiva al 31 dicembre 2021.

Circ. inps 53/25

L'articolo 1, comma 173, della legge di Bilancio 2025 estende la possibilità di accedere alla pensione anticipata opzione donna di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 alle lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2024.

In particolare, possono accedere alla pensione in argomento le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma.

Il requisito anagrafico richiesto di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

Per le lavoratrici di cui alla lettera c) del comma 1-bis del citato articolo 16 (lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

In merito alle condizioni richieste, come precisato nella circolare n. 59 del 3 maggio 2024, le stesse devono sussistere alla data di presentazione della domanda e non devono essere oggetto di ulteriore verifica nel caso di accesso alla pensione alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.

Con riferimento alla condizione di cui alla citata lettera c), si precisa che, per le lavoratrici che perfezionano i requisiti richiesti nel corso dell'anno 2024, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore della norma, o risultare attivato in data successiva. La pensione anticipata opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Al requisito anagrafico richiesto per l'accesso al pensionamento in esame non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Circ. inps 53/25

Ai fini dell'accesso alla pensione in esame si applicano le disposizioni in materia di decorrenza previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 (c.d. finestra mobile).

In merito alla decorrenza della pensione, nel caso di perfezionamento dei requisiti nel corso dell'anno 2024, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2025, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2025, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto Scuola e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2024 e quanto sopra precisato in merito alla sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.

Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo si rinvia alle circolari n. 25 del 6 marzo 2023 e n. 59 del 2024.

ESEMPIO OPZIONE DONNA

Data di nascita: 23/04/1963

Contribuzione al 31/12/2024 (interamente effettiva)

- 1867 settimane – **35 anni e 10 mesi**

Accesso	Età	Contributi	Azioni
31.12.2021	58 anni e 8 mesi	32 anni e 10 mesi	Riscatto di 2 anni e 2 mesi
31.12.2022	59 anni e 8 mesi	33 anni e 10 mesi	Riscatto 1 anno e 2 mesi; Almeno 1 figlio; Appartenere a una delle categorie previste
31.12.2023	60 anni e 8 mesi	34 anni e 10 mesi	Riscatto 2 mesi; Almeno 1 figlio; Appartenere a una delle categorie previste
31.12.2024	61 anni e 8 mesi	35 anni e 10 mesi	No riscatto; Appartenere a una delle categorie previste



Computo in Gestione Separata



I Lavoratori precoci

L. 232/2016 art. 1 c. 199

Lavoratori precoci

199. A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, **che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età** e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo:

Pensione anticipata per precoci
1° requisito: 1 anno contr.ti ante 19y.o.
+ contr.ne ante 1996 (no contr.vo puro)

Lavoratori precoci

- a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno **concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi**;
- b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (cd. **Caregivers**). L. 205/2017→ allargamento a parenti o affini di secondo grado se coniugi o genitori sono over 70, mancanti, deceduti o portatori di handicap;
- c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% (**handicap**);
- d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei su 7 o da 7 anni negli ultimi 10 anni lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (**addetti a mansioni usuranti**).

Allegato E

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- C. Conciatori di pelli e di pellicce
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
- F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
- N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca
- O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
- P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011
- Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

I lavoratori addetti a mansioni usuranti
Come individuati da L. 205/17

CIRC. INPS 33/2018

4.3 Disapplicazione della voce di tariffa INAIL

Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87.

Pertanto, ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, le Strutture territoriali non dovranno verificare l'applicazione da parte dell'azienda di una voce di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.

Abolito il requisito 'formale' del
Premio 17/1000 Inail per le 9 lav.ni

Lavoratori precoci

Il beneficio è rivolto a tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Cioè interesserà sia i lavoratori **dipendenti del settore privato** nonché i dipendenti del pubblico impiego ed anche gli iscritti presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti e Coltivatori Diretti) che rispettino le sopra indicate condizioni. Restano esclusi dal beneficio i lavoratori iscritti presso le gestioni previdenziali private (Casse Professionali es. ENPACL, ENPAM). L'agevolazione **non ha una data di scadenza**, a differenza dell'A.PE. (che termina il 31 dicembre 2018), ma è presente un **vincolo annuo di bilancio**: qualora il numero dei pensionamenti risultasse superiore alle risorse messe a disposizione anno per anno la decorrenza del trattamento pensionistico verrà differita secondo alcuni criteri di priorità da fissare con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Misura strutturale

Lavoratori precoci

200. Al requisito contributivo ridotto di cui al comma 199 del presente articolo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Dal 2027, riprende la corsa della speranza
di vita anche per i precoci

Lavoratori precoci

203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei cc. da 199 a 202 è riconosciuto a domanda nel limite di 360 mln di euro per il 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 mln di euro per il 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui al c.199, individuati con il DPCM di cui al c.202, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Beneficio a esaurimento

Lavoratori precoci

204. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.

205. Il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199 del presente articolo, fermo restando quanto previsto all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Fatte salve le maggiorazioni per invalidi
(2 mesi per anno di servizio)

Lavoratori precoci

Chi utilizzerà questo canale di pensionamento non potrà cumulare con il trattamento pensionistico redditi da lavoro, dipendente o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva necessaria per la pensione anticipata standard cioè 42 anni e 10 mesi di contributi (o 41 anni e 10 mesi le donne) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento con il requisito contributivo agevolato.

Mess. Inps 1609/2018

A seguito delle numerose richieste pervenute dagli enti di patronato e dalle sedi territoriali dell'Istituto, è stato prorogato dal 13 aprile al 20 aprile il termine – previsto dal messaggio hermes n. 1481, del 4 aprile 2018 (paragrafo 6) – per l'integrazione della documentazione, con il nuovo modello AP116, per le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso ai benefici dell'APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci. Pertanto, sia per le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori c.d. “precoci”, in relazione allo svolgimento di attività gravose, già presentate entro il 1 marzo 2018, sia per le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio dell'APE sociale, in relazione allo svolgimento di attività gravose, già presentate entro il 31 marzo 2018, **è consentita l'integrazione della documentazione con il nuovo modello AP116, entro il 20 aprile 2018, senza modifica del numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell'invio. Rimane fermo che l'integrazione dovrà riguardare esclusivamente l'allegazione del nuovo modello AP116, aggiornato in considerazione delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, e non i dati forniti al momento dell'invio della domanda.**

D.l. 4/2019, art. 17

1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre **2026** gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Circolare Inps 11/2019

- I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d. precoci, possono conseguire la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026.
- A decorrere dal 1 gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.
- I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.
- I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa c.d. finestra.

L. 203/24

Il Collegato Lavoro (legge 13 dicembre 2024, n. 203) ha **uniformato i termini di presentazione** delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso alla **pensione anticipata per i lavoratori precoci** a quelli fissati per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'**APE Sociale**.

Dal 12.1.2025, le domande per l'accesso al beneficio per i lavoratori precoci devono essere presentate in corrispondenza con le scadenze già fissate per l'indennità di APE sociale, e precisamente entro il **31 marzo**, il **15 luglio** e, comunque, **entro il 30 novembre** di ciascun anno.

L'INPS ha confermato tale novità normativa con **messaggio 17 febbraio 2025, n. 598** che riporta, tra l'altro, le date entro le quali l'Istituto deve **notificare ai richiedenti** l'esito dell'istruttoria per accedere alla pensione anticipata.



Gli addetti a mansioni usuranti

l. 132/2016 art. 1 c. 199

Lavoratori usurati

Chi sono?
Sempre gli stessi!

Addetti che hanno svolto alcune attività
a. Per metà della vita lavorativa oppure
b. Per 7 degli ultimi 10 anni ante pensione
(la 'b' è stata prorogata dalla manovra 2017)

LAVORATORI USURATI

Per tutelare i lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti il decreto legislativo 67/2011 ha introdotto, una disciplina che consente di anticipare l'età pensionabile che è stata mantenuta, seppur con alcune modifiche, dalla Legge Fornero del 2011 ed è stata oggetto di alcune migliorie ad opera della legge di bilancio per il 2017.

Destinatari

La normativa di favore anche nel 2017 è attivabile dai soli lavoratori dipendenti (sia del settore privato che del pubblico impiego) che abbiano svolto nell'arco della propria vita lavorativa talune attività individuate nell'articolo 1 del Dlgs 67/2011. Le attività in questione sono riconducibili alle seguenti quattro macro-categorie.

LAVORATORI USURATI

a) Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999. Si tratta dei soggetti che hanno svolto lavori in galleria, cava o miniera; i lavori ad alte temperature; i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l'asportazione dell'amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti.

b) Lavoratori notturni come definiti e ripartiti ai soli fini del dlgs 67/2011 nelle seguenti categorie:

- 1) lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64;
- 2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

LAVORATORI USURATI

c) i lavoratori addetti alla linea di catena: lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro indicati nell'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso dlgs 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del cc, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un rimo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo qualità.

d) i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il periodo minimo di attività - A partire dal 1° gennaio 2017, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 1, co. 206 della legge di bilancio per il 2017, per godere dei benefici è richiesto che le attività sopra citate siano state svolte per almeno 7 anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

LAVORATORI USURATI

- Anzianità contr.va minima di 35 anni
- Abolite le finestre
- Congelata la asp.va di vita
- Domanda da presentare il 1° maggio dell'Anno precedente a pensione
- Annunciate sempl.ni amm.ve

Es. domanda Ap45 entro 1.5.18 per accesso nel 2019

L. 232/2016, art. 1, c. 207

All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via transitoria, con riferimento ai requisiti di cui al presente comma non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

Le quote rimarranno 'fisse' fino al 2026.
Da quel momento ricominceranno ad aumentare i requisiti.
Beneficio di tot. 14 mesi stimati di aumento

Lavori usuranti (e notturni con più di 77 notti lavorate l'anno) ¹						
Lavoratori dipendenti				Lavoratori Autonomi*		
Anno	Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
2013-2015	61 anni e 3 mesi	35	97,3	62 anni e 3mesi	35	98,3
2016	61 anni e 7 mesi	35	97,6	62 anni e 7 mesi	35	98,6
dal 2017 al 2026	61 anni e 7 mesi	35	97,6	62 anni e 7 mesi	35	98,6
Finestra Mobile	Abolita a partire dal 1.1.2017 (sino al 31.12.2016: 12 mesi per i dipendenti, 18 mesi gli autonomi)**					
1) Con almeno 3 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo; oppure con almeno 6 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per almeno 78 giorni l'anno.						
* Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.						

Lavoratori Notturni (da 72 a 77 notti lavorate durante l'anno) ²						
Lavoratori dipendenti				Lavoratori Autonomi*		
Anno	Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
2013-2015	62 anni e 3 mesi	35	98,3	63 anni e 3mesi	35	99,3
2016	62 anni e 7 mesi	35	98,6	63 anni e 7 mesi	35	99,6
2017-2026	62 anni e 7 mesi	35	98,6	63 anni e 7 mesi	35	99,6
Finestra Mobile	Abolita a partire dal 1.1.2017 (sino al 31.12.2016: 12 mesi per i dipendenti, 18 mesi gli autonomi)**					
2) almeno 6 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un periodo ricompreso tra i 72 e i 77 giorni l'anno. * Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi						

Lavoratori notturni (da 64 a 71 notti lavorate durante l'anno) ³						
Lavoratori dipendenti				Lavoratori Autonomi*		
Anno	Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
2013-2015	63 anni e 3 mesi	35	99,3	64 anni e 3mesi	35	100,3
2016	63 anni e 7 mesi	35	99,6	64 anni e 7 mesi	35	100,6
2017-2026	63 anni e 7 mesi	35	99,6	64 anni e 7 mesi	35	100,6
Finestra Mobile	Abolita a partire dal 1.1.2017 (sino al 31.12.2016: 12 mesi per i dipendenti, 18 mesi gli autonomi)**					
3) almeno 6 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un periodo ricompreso tra i 64 e i 71 giorni l'anno. * Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi						

Entro il **30 Novembre** di ogni anno l'Inps quindi comunicherà:

- a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
- b) l'accertamento del possesso dei requisiti dello svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza della pensione in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso alla pensione verrà indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio delle risorse;
- c) il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti sullo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Modello di richiesta cert.ne usuranti ap45



PROTOCOLLO

Mod. LPFP
COD. AP45

Domanda di riconoscimento dei benefici relativi allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti - 1/4

Perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2019

ALL'UFFICIO INPS DI		
COGNOME	NOME	
CODICE FISCALE	NATO/A IL GG/MM/AAAA	
A	PROV.	STATO
CITTADINANZA		
RESIDENTE IN	PROV.	STATO
INDIRIZZO	CAP	
TELEFONO*	CELLULARE*	
INDIRIZZO EMAIL*		

Chiedo

il riconoscimento dei benefici relativi allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 - come modificato dalla legge n. 214 del 2011, di conversione del decreto legge n. 201 del 2011 e dalla legge n. 232 del 2016 - e a norma dell'articolo 1, comma 170, della legge n. 205 del 2017, ai fini dell'esercizio del diritto per l'accesso al pensionamento anticipato, perfezionando i prescritti requisiti (selezionare la voce interessata barrando il pallino di riferimento):

- ☐ entro il 31 dicembre 2018
- ☐ nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019.

Mandato di assistenza e rappresentanza

Io sottoscritto delego il Patronato _____ codice _____ presso il quale eleggo domicilio (ai sensi dell'art. 47 del codice civile) a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente nei confronti dell'Inps per la trattazione della presente domanda.

Data _____

Firma _____

Timbro del patronato e firma dell'operatore _____

Notizie sullo svolgimento delle mansioni particolarmente faticose e pesanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 67/2011

Ai fini del riconoscimento dei richiesti benefici, faccio presente che ho svolto le seguenti mansioni (selezionare la voce interessata barrando il pallino di riferimento):

- ☐ lavori in galleria, cava o miniera, lavori svolti in sotterraneo
dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____
datore di lavoro: _____
- ☐ lavori nelle cave di materiale di pietra e ornamentale
dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____
datore di lavoro: _____



E la pace
contributiva?

Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione (art. 1 c. 126-130)

In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare**, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro.

Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi.

Per i lavoratori del settore privato **l'onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso**. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, **ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Novità 2024: fino al 2021 per la pace contributiva vi era una detrazione del 50%, sostituita dalla meno conveniente deduzione fiscale.**

Il versamento dell'onere per il riscatto può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari

D.l. 4/2019 – art. 20 cc. 1-5

La pace contributiva: vecchia maniera

1. In via sperimentale, **per il triennio 2019-2021**, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

D.L. 4/2019 – ART. 20 CC. 1-5
LA PACE CONTRIBUTIVA: VECCHIA MANIERA

2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

D.L. 4/2019 – ART. 20 CC. 1-5

LA PACE CONTRIBUTIVA: VECCHIA MANIERA

4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 puo' essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, **i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso**. In tal caso, e' deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell'onere ((per il riscatto di cui al comma 1)) puo' essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in ((un massimo di 120)) rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non puo' essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora cio' avvenga nel corso della dilazione gia' concessa, la somma ancora dovuta sara' versata in unica soluzione. ((Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti)).

L. 213/2023, art. 1 cc. 126-130

La pace contributiva: new edition (2024-2025)

126. In via sperimentale per il biennio 2024-2025, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

127. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi dei commi da 126 a 130, con conseguente restituzione dei contributi.

L. 213/2023, art. 1 cc. 126-130

La pace contributiva: new edition (2024-2025)

128. La facoltà di cui al comma 126 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dall'[articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184](#).

129. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 126 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tale caso, l'onere è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

L. 213/2023, art. 1 cc. 126-130

La pace contributiva: new edition (2024-2025)

130. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 126 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in un massimo di centoventi rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta è versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.

Circolare 69/2024 Inps

- Ne consegue che per le domande di riscatto in esame presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.
- Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell'assicurato, che, ai sensi del comma 129 dell'articolo 1 in commento, può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tale caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini dell'applicazione del citato comma 129 rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro oltre allo *status* di lavoratore in attività. La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.
- Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato. Senza tale consenso, la relativa domanda è irricevibile.

Circolare 69/2024 Inps

- Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213/2023.
- Il limite massimo dei cinque anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi chiesti a riscatto ai sensi dell'articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 4/2019, in quanto l'articolo 1, commi da 126 a 130, della legge n. 213/2023 non effettua nessun esplicito rinvio alla precedente normativa e non è ancora il presente riscatto a quelli eventualmente già effettuati in precedenza.
- **Pertanto, coloro che non abbiano aderito alla precedente facoltà di riscatto, di cui all'articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 4/2019, possono avvalersi della presente facoltà nei limiti dei cinque anni, mentre coloro che abbiano già effettuato il riscatto dei periodi contributivi in base ai citati commi da 1 a 5 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 4/2019 possono presentare un'ulteriore domanda di riscatto, nella misura massima di cinque anni, al ricorrere dei prescritti requisiti.**

In sintesi

TIPO DI RISCATTO	LAUREA AGEVOLATO	PACE CONTRIBUTIVA
Riferimento Normativo	Art. 20 c. 6 D.L. 4/2019	L. 213/2023
Periodo di efficacia	Permanente	2024-2025
Periodo di riscatto da collocarsi dopo il 1995	Sì (ma possibilità di riscatto periodi ante)	Sì
Assenza di contributi ante 1996	Non richiesta	Obbligatoria
Massimo periodo riscattabile	Durata legale corso di studi	5 anni
Periodo massimo di rateizzazione	10 anni	10 anni (rata minima mensile 30 euro)
Regime fiscale	Deduzione integrale	Deduzione integrale (novità)
Compartecipazione diretta del costo da parte del datore di lavoro	Solo in presenza di fondo di solidarietà bilaterale	Destinazione dei premi di risultato detassabili per max 3.000 euro

Passaggio al contributivo: Checklist

- Verificare l'applicazione dei "massimali".
- Valutare attentamente la necessità del riscatto
- Verificare eventuali decrescite retributive nell'ultimo periodo retributivo.
- Verificare i 'danni' prodotti dall'applicazione del massimale *ex nunc*.

UN ESEMPIO DI NON CONVENIENZA

COORDINATE DELL'ASSICURATO

- DATA DI NASCITA: 2 LUGLIO 1966
- CONTRIBUTI AL 31.12.2021: 1.526 settimane ovvero 29 anni e 4 mesi di contributi
- Laurea quadriennale in Economia dal 1985 al 1989

LA POSIZIONE ASSICURATIVA

Tipo contributo	Periodo		Contributi utili alla Pensione		Retribuzione o Reddito
	Dal	Al	al Diritto	al Calcolo	
Dir. industria servizio militare	11/12/1992	31/12/1992	3 settimane	20 giorni	€ 743,39
Dir. industria servizio militare	01/01/1993	10/12/1993	49 settimane	340 giorni	€ 12.142,00
Lavoro dipendente	01/12/1994	31/12/1994	5 settimane	30 giorni	€ 1.435,23
Lavoro dipendente	01/01/1995	30/11/1995	47 settimane	330 giorni	€ 15.763,81
Lavoro dipendente	01/12/1995	31/12/1995	5 settimane	30 giorni	€ 2.769,24

LA POSIZIONE ASSICURATIVA

Lavoro dipendente	01/01/1996	31/12/1996	52 settimane	360 giorni	€ 23.644,43
Lavoro dipendente	01/01/1997	31/12/1997	52 settimane	360 giorni	€ 28.407,20
Lavoro dipendente	01/01/1998	28/02/1998	9 settimane	60 giorni	€ 3.782,53
Lavoro dipendente	01/03/1998	30/04/1998	8 settimane	60 giorni	€ 4.362,00
Lavoro dipendente	01/05/1998	31/12/1998	35 settimane	240 giorni	€ 21.707,20

Lavoro dipendente	01/01/1999	31/12/1999	52 settimane	360 giorni	€ 37.273,73
Dir. industria obbligatoria	01/01/2000	31/12/2000	52 settimane	360 giorni	€ 48.852,00
Dir. industria obbligatoria	01/01/2001	09/11/2001	45 settimane	309 giorni	€ 74.654,00
Dir. industria obbligatoria	12/11/2001	31/12/2001	7 settimane	49 giorni	€ 17.171,00
Dir. industria obbligatoria	01/01/2002	31/12/2002	52 settimane	360 giorni	€ 104.748,00
Dir. industria obbligatoria	01/01/2003	31/12/2003	52 settimane	52 settimane	€ 118.327,00
Dir. industria obbligatoria	01/01/2004	31/12/2004	52 settimane	52 settimane	€ 121.034,00
Dir. industria obbligatoria	01/01/2005	31/12/2005	52 settimane	52 settimane	€ 166.933,00
Dir. industria obbligatoria	01/01/2006	31/12/2006	52 settimane	52 settimane	€ 154.630,00
Dir. industria obbligatoria	01/01/2007	31/12/2007	52 settimane	52 settimane	€ 165.815,00
Dir. industria obbligatoria	01/01/2008	31/12/2008	52 settimane	52 settimane	€ 165.904,00
Dir. industria obbligatoria	01/01/2009	31/12/2009	52 settimane	52 settimane	€ 211.996,00
Dir. industria obbligatoria	01/01/2010	31/12/2010	52 settimane	52 settimane	€ 194.839,00

LA POSIZIONE ASSICURATIVA

Dir. industria obbligatoria	01/01/2011	31/12/2011	52 settimane	52 settimane	€ 225.910,00
Dir. industria obbligatoria	01/01/2012	31/12/2012	52 settimane	52 settimane	€ 248.313,00
Dir. industria obbligatoria	01/01/2013	31/12/2013	52 settimane	52 settimane	€ 240.809,00
Dir. industria obbligatoria	01/01/2014	31/12/2014	52 settimane	52 settimane	€ 252.737,00

Tipo contributo	Periodo		Contributi utili alla Pensione		Retribuzione o Reddito
	Dal	Al	al Diritto	al Calcolo	
Dir. industria obbligatoria	01/01/2015	31/12/2015	52 settimane	52 settimane	€ 247.735,00
Dir. industria obbligatoria	01/01/2016	31/12/2016	52 settimane	52 settimane	€ 298.363,00
Dir. industria obbligatoria	01/01/2017	31/12/2017	52 settimane	52 settimane	€ 297.608,00
Dir. industria obbligatoria	01/01/2018	31/01/2018	5 settimane	5 settimane	€ 12.346,00
Dir. industria obbligatoria	01/02/2018	31/12/2018	47 settimane	47 settimane	€ 264.160,00
Dir. industria obbligatoria	01/01/2019	31/01/2019	5 settimane	5 settimane	€ 13.503,00
Lavoro dipendente	01/02/2019	31/12/2019	47 settimane	47 settimane	€ 248.500,00

Le previsioni pensionistiche

- Pensione di vecchiaia: Luglio 2034 (67 anni e 11 mesi)
- Pensione anticipata contributiva (computo): **Gennaio 2031** (64 anni e 5 mesi)
- Pensione anticipata ordinaria senza riscatto: successiva alla vecchiaia
- Pensione **anticipata ordinaria con riscatto: Giugno 2032** (43 anni e 4 mesi di contributi + 3 mesi di finestra)

IPOTESI AL 2030

Metodo misto **senza
massimale**

Anno	Imponibile previdenziale	
2020	260000	euro
2021	260000	euro
2022	260000	euro
2023	260000	euro
2024	260000	euro
2025	260000	euro
2026	260000	euro
2027	260000	euro
2028	260000	euro
2029	260000	euro
2030	260000	euro

Metodo contributivo post opzione al
2020 **con massimale**

Anno	Imponibile previdenziale	
2020	103.055	euro
2021	103.055	euro
2022	105.014	euro
2023	113.520	euro
2024	119.650	euro
2025	119.650	euro
2026	119.650	euro
2027	119.650	euro
2028	119.650	euro
2029	119.650	euro
2030	119.650	euro

Il riscatto di 4 anni

- Riscatto ordinario di 4 anni di laurea
- Metodo: riserva matematica
- Costo: 230.000 euro
- Deducibile al 100% dal reddito imponibile
- Effetto: incremento di 1.000 euro lordi annui della pensione
- Riscatto agevolato di 4 anni di laurea
- Metodo: onere forfettario contributivo
- Costo: c.ca 23.100 euro
- Deducibile al 100% dal reddito imponibile
- Effetto: incremento di 90 euro lordi mensili della pensione
- **Conversione obbligata al metodo contributivo e applicazione da quel momento del massimale**

LA FUTURA PENSIONE NEL 2030

- Retribuzione costante 2022-2029 = 260.000 euro lordi annui
- Imponibile previdenziale annuo = 260.000 euro
- **Pensione mista all'1.1.2030 = 10.500 euro lordi mensili**
- Metodo di calcolo = misto
- Retribuzione costante 2022-2029 = 260.000 euro lordi annui
- Imponibile previdenziale annuo = 119.650 euro (dal 2024)
- **Pensione all'1.1.2030 = 7.100 euro lordi mensili**
- Metodo di calcolo = contributivo

E se invece investo in previdenza complementare?

- La vera alternativa al riscatto di laurea, per chi dista ancora dalla pensione, è potenziare l'investimento in previdenza complementare.
- Prestazioni future tassate fino al 9% (la pensione Inps è tassata fino al 43% più addizionali)
- Fino a 5.164,57 euro annui vi è piena deducibilità dei contributi a previdenza complementare. Oltre non vi è deduzione, ma essendo contributi non dedotti, quando sarà liquidata la prestazione la parte corrispondente sarà esente.
- RITA: una alleata senza paragoni!

Previdenza complementare: un'opportunità per i familiari a carico

- Per regalare ai familiari a carico uno zainetto previdenziale, anche in giovanissima età, con massima flessibilità nei versamenti
- La possibilità di adesione del familiare è attivabile direttamente e consente di avere più risorse per la pensione futura con possibilità di chiedere anticipazioni anche prima di otto anni di carriera lavorativa

Previdenza complementare

- IL DECRETO LEGISLATIVO 252/2005
 - ADESIONE

• **ESPLICITA** - Scelta del Fondo da parte del lavoratore

• *oppure*

• **TACITA - SILENZIO/ASSENZO** - La non scelta

• Il lavoratore **entro sei mesi dall'assunzione** deve scegliere la destinazione del TFR (uno dei contributi più rilevanti). In caso di mancata scelta, diventa un **"iscritto silente" a seconda dei fondi presenti in azienda** (Appendice 3 CCNL prevede la libera scelta individuale).

RISULTATO: **Maggiore Informazione = Maggiore Consapevolezza**

• **IRREVOCABILITÀ DELLA SCELTA** (unica eccezione → il riscatto)

Previdenza complementare

•IN REALTÀ IL TFR LASCIATO PRESSO L'AZIENDA NON RIMANE IN AZIENDA

IL FONDO DI TESORERIA INPS OBBLIGATORIO

- Il decreto interministeriale Lavoro-Economia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 del 1º febbraio 2007, disciplina il funzionamento del Fondo per la gestione del TFR dei dipendenti delle aziende private, istituito dai commi 755 e seguenti dell'articolo 1 della Finanziaria 2007.
- Il fondo è gestito dalla Tesoreria dello Stato ed è alimentato dal versamento all'INPS, da parte dei datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, delle quote di TFR che i dipendenti hanno scelto di mantenere in azienda.

Come si tassa il TFR?

- Il TFR lasciato in azienda segue **l'art. 17 del TUIR**.
- - La tassazione separata prevede un'aliquota Irpef secca senza addizionali dal 23% al 43% che dipende dalla dinamica stipendiale e dagli anni di lavoro...
- Ma in realtà, questa tassazione separata è solo provvisoria.
- - L'art. 19 del TUIR ci dice che l'Agenzia delle Entrate riliquida l'imposta del TFR **come aliquota media basata sui redditi (complessivi) medi degli ultimi cinque anni**.
- - Minimo 23% massimo 43%!

Come si tassa il TFR?

- Se lo porto nel Fondo, segue il regime speciale del Dlgs. 252/2005:
- Sia che io riceva dal Fondo una rendita, sia un capitale avrò comunque una nuova tassazione.
- Quanto deriva dai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2007 è assoggettato a una ritenuta a titolo d'imposta del 15%. Tale percentuale si riduce in funzione dell'anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a quindici anni, l'aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali.
- Con **35 anni** di partecipazione **l'aliquota scende quindi al 9%: imposta definitiva e non riliquidata** in un secondo momento **dal 15% al 9% vs. dal 43% al 23%**.

Previdenza complementare

- **REGIME FISCALE INCENTIVANTE**
 - **CONTRIBUTI**

• I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore a **5.164,57 €**

Evidenza del risparmio fiscale

•Evidenza del risparmio fiscale

•Lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006

- Nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, possono dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 € pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 € e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 € annui.
- L'importo massimo annuale complessivamente deducibile è di 7.746,86 € ricorrendo le condizioni per l'incremento nei 20 anni post primo quinquennio,

•Bonus fiscale incentivato per chi all'inizio della carriera ha contribuito meno!

Glossario delle prestazioni

Rendita: Prestazione periodica parallela alla pensione di I pilastro, può essere reversibile agli eredi ed è direttamente correlata al montante risparmiato. Decorre da quando viene erogata la pensione di previdenza di primo pilastro.

Capitale: Prestazione erogata *una tantum* analogamente al TFR, sempre nel caso di maturazione dei requisiti pensionistici di primo pilastro.

Riscatto e anticipazioni: Il lavoratore richiede di smobilizzare l'intero o una parte del capitale accantonato in alcuni casi di necessità (spese mediche, perdita del lavoro etc.).

Rita: rendita ponte che accompagna il lavoratore inoccupato (sotto forma di capitale frazionato) verso la pensione di vecchiaia.

Le prestazioni ordinarie

•REQUISITI

- Raggiungimento del diritto alla pensione obbligatoria
- Minimo 5 anni di versamenti contributivi

•MODALITÀ DI EROGAZIONE

- **Rendita al 100%**
- **Rendita + Capitale** in misura max del 50% della posizione (calcolato al netto delle anticipazioni non reintegrate)
- **100% Capitale** (se la rendita calcolata sul 70% del montante è inferiore al 50% dell'assegno sociale)
- **100% Capitale** (riservato ai soli vecchi iscritti alla previdenza complementare)

Tassazione previdenza complementare

•Le prestazioni erogate dai fondi pensione sono soggette ad un trattamento fiscale le cui regole differiscono a seconda che si tratti della parte di capitale ovvero della parte di rendita nonché del momento di maturazione delle stesse distinguendo tra:

1. Prestazioni relative ai **montanti maturati fino al 31 dicembre 2000**
2. Prestazioni relative ai **montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006**
3. Prestazioni relative ai **montanti maturati dal 1° gennaio 2007**

Tassazione previdenza complementare fino al 31.12.2000

	Tassazione	Imponibile
Capitale	Separata	Prestazioni in forma di capitale, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua
Rendita	Ordinaria	87,50% dell'ammontare corrisposto a titolo di prestazione in forma di rendita

Tassazione previdenza complementare dall'1.1.2001 al 31.12.2006

	Tassazione	Imponibile
Capitale	Separata	Prestazione in forma di capitale con esclusione dell'ammontare dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva
Rendita	Ordinaria	<p>Prestazioni in forma di rendita al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a tassazione e di quelli di cui alla lett. g-quinquies), art. 44, co. 1, TUIR</p> <p>Lo scomputo dei redditi già assoggettati a imposta può essere effettuato soltanto a condizione che la prestazione in forma di capitale non sia superiore a un terzo (1/3 dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa condizione: AE, circ. 29/2001)</p>

Come si tassa la rendita o il capitale se accantonato dal 2007?

• Quanto deriva dai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2007 è assoggettato a una ritenuta a titolo d'imposta del **15%**. Tale percentuale si riduce in funzione dell'anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a **quindici anni**, l'aliquota diminuisce dello **0,30%** per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali.

- **Con 35 anni di partecipazione l'aliquota scende quindi al 9%**
- **Le pensioni di primo pilastro sono tassate dal 23% al 43%...**

Dal 2017 RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

- La **RITA** è accessibile al ricorrere dei seguenti presupposti:
 - **1° caso** (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni)
 - **cessazione del rapporto**
 - non più di **5 anni** alla maturazione **dell'età per la pensione di vecchiaia**
 - (accessibile dai 61 anni e 7 mesi per la RITA erogabile fino al 31/12/2018, da 62 anni per la RITA erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019)
 - requisito contributivo minimo di 20 anni Previdenza I pilastro
 - **2° caso** (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni)
 - **inoccupazione superiore a 24 mesi** (successiva alla cessazione del rapporto di lavoro)
 - non più di 10 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia
 - (accessibile dai 56 anni e 7 mesi per la RITA erogabile fino al 31/12/2018, da 57 anni per la RITA erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019)
- **In ogni caso sono necessari anche 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare**

Dal 2017 RITA - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

- Si tratta di un reddito ponte che accompagna alla pensione.
- Guarda alla pensione di vecchiaia e consente di erodere una parte o anche l'interezza del capitale accantonato una volta perso il lavoro, integrando l'indennità di disoccupazione.
- Tassazione = fra 15% e 9% sostitutiva di Irpef e addizionali.
- Mentre viene erogata la RITA, il resto del montante continua a rivalutarsi.
- Mentre si percepisce la RITA, il soggetto rimane iscritto, dunque la tassazione negli anni successivi continua a scendere (0,30% in meno ogni anno oltre il 15mo di iscrizione fino ad arrivare al 9%).